



Corte Federale di Appello
Sentenza n. 1/2025

La Corte Federale di Appello composta da:

avv. Pietro Fantoni – Presidente

avv. Cesare Fumagalli – Componente relatore

avv. Andrea Orestano – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento di appello instaurato da:

- Alberto Diaz, con l'avv. Carlo Fancello, con reclamo depositato con PEC di data 27/6/2025,
- Roberto Congiu, con l'avv. Francesco Iovino, con reclamo depositato con PEC di data 18/6/2025,
- Davide Gorgerino, con gli avv. Francesco Pinto e Alberto Fiori, con reclamo depositato con PEC di data 20/6/2025,
- [REDACTED], con l'avv. Franco Antonioli, con reclamo depositato in data 20/6/2025,
- [REDACTED], con l'avv. Alessandro Dedoni, con reclamo depositato con PEC di data 25/6/2025,
- a.s.d Windsurfing Club Cagliari, Roberto Festa, Katia Pessola, Ornella Vacca, con l'avv. Filippo Pirisi, con reclamo depositato con PEC di data 25/6/2025.
- Procura Federale, nella persona dell'avv. Gianfilippo Traversa, con reclamo depositato in data 25/6/2025,

con l'intervento dei terzi interessati:

- [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED] e [REDACTED]
- [REDACTED] in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED]
- [REDACTED] in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED]
- [REDACTED] in proprio e in qualità di esercente la responsabilità

genitoriale sul minore [REDACTED] tutti con l'avv. Francesca Tribisonna, intervenuti con memoria di data 27/6/2025

- [REDACTED] ed [REDACTED] in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED] con gli avv. Carola Spano e Rachele Razzino, intervenuti con memoria di data 16/7/2025

avverso

la decisione n. 6/2025 pronunciata il 12 giugno 2025 dal Tribunale Federale nel procedimento disciplinare R.P.N.I. 11/2024 a carico dell'affiliato 127 a.s.d. Windsurf Club Cagliari e dei tesserati Davide Gorgerino, Roberto Congiu, Mattia Gessa (non reclamante), Roberto Festa, Katia Pessola, Ornella Vacca, Alberto Diaz, [REDACTED] e Ginevra Balletto (prosciolta e non reclamata).

//_/_/_

Conclusioni delle parti

- Procura Federale, con reclamo depositato in data 25/6/2025: *“Voglia la Corte d'Appello Federale, confermato il giudizio di responsabilità degli appellati, riformare la sentenza n. 6/2025 e per l'effetto condannare: Davide Gorgerino 157516 alla sanzione di mesi 18 di sospensione da tutte le attività federali; Roberto Congiu 562279 alla sanzione di mesi 18 di sospensione da tutte le attività federali; Mattia Gessa 501156 alla sanzione di mesi 18 di sospensione da tutte le attività federali; Roberto Festa 220169 alla sanzione di mesi 24 di sospensione da tutte le attività federali; Alberto Diaz 4109 alla sanzione di mesi 24 di sospensione da tutte le attività federali; Katia Pessola 632909 alla sanzione di mesi 24 di sospensione da tutte le attività federali; Ornella Vacca 657864 alla pena di mesi 24 di sospensione da tutte le attività federali. Vinte le spese del giudizio anche del primo grado con addebito alle parti resistenti delle spese ex art. 12 Regolamento di Giustizia poiché – a mente anche dell'art. 67 del Regolam. di Giustizia, risulta che gli incolpati stiano ignorando scientemente la pena loro irrogata, che è esecutiva, in patente spregio della pronuncia emessa dal Tribunale Federale.”*

Conclusioni rassegnate all'udienza del 3 settembre 2025, da intendersi qui ritrascritte.

- Congiu Roberto – memoria di data 29/7/2025: *“Richiamati i motivi esposti nell'atto di reclamo avverso la decisione N. 6/2025 del Tribunale Federale FIV e le memorie in atti, chiedo che l'Ecc.ma Corte Federale d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, in riforma della decisione impugnata, Voglia revocare la sanzione applicata. In subordine, a parziale accoglimento del reclamo, sostituire la sanzione applicata con l'ammonizione. In ulteriore subordine ridurre la sanzione applicata nei minimi previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva. Con restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.”*

Conclusioni rassegnate all'udienza del 3 settembre 2025, da intendersi qui ritrascritte.

- Gorgerino Davide – memoria 22/7/2025: *“Per le ragioni esposte, si chiede a codesta Ill.ma Corte Federale d'Appello FIV di voler: 1. In via preliminare, per i motivi indicati in narrativa, sospendere l'esecutorietà della decisione impugnata. 2. Ancora in via preliminare, dichiarare la nullità del procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; 3. Nel merito, accogliere il presente ricorso, e conseguentemente: annullare la Decisione n. 6/2025; dichiarare l'insussistenza della*

responsabilità disciplinare del Gorgerino Davide, con piena assoluzione; 4. In subordine, ridurre sensibilmente la sanzione irrogata, in ossequio al principio di proporzionalità; 5. Disporre, ove necessario, l'escussione dei testimoni Gianluca Altea e Domenico Aiello, già indicati in atti."

Conclusioni rassegnate all'udienza del 3 settembre 2025, da intendersi qui ritrascritte.

- [REDACTED] – memoria del 24/7/2025: *"Chiede che questa Ill.ma Corte Federale d'Appello voglia, in riforma dell'impugnata sentenza: in via preliminare ed in ogni caso, sospendere l'esecutorietà della decisione impugnata; in via principale, assolvere l'imputato [REDACTED] perché il fatto non sussiste; in subordine, annullare la decisione impugnata per difetto di motivazione; in ulteriore subordine, sostituire la sanzione della sospensione con quella della deplorazione con nota scritta ex art. 73.1.b) o altro provvedimento meno gravoso; in estremo subordine, rimodulare la sospensione in misura pari o prossima al minimo edittale (giorni 15)."*

Conclusioni rassegnate all'udienza del 3 settembre 2025, da intendersi qui ritrascritte.

- a.s.d Windsurfing Club Cagliari, Festa Roberto, Pessola Katia, Vacca Ornella – memoria 28/7/2025: *"in via preliminare, si rinnovano tutte e ciascuna le eccezioni e questioni preliminari, per come esposte nell'atto di appello, in udienza e con la presente memoria; sempre in via preliminare, si rinnovano tutte e ciascuna le istanze per come esposte nell'atto di appello, in udienza e con la presente memoria; in via principale, nel merito si chiede che l'ecc.ma Corte Federale di Appello riformi la sentenza del TFN e, per l'effetto, assolva le sigg.re Pessola e Vacca, membri del Consiglio Direttivo del WCC giacché nessuna condotta censurabile può, per nessuna ragione e in nessun caso, essere loro imputata, tanto per responsabilità oggettiva (non rivestendo alcuna posizione apicale/decisoria rilevante) quanto per responsabilità diretta, non incombendo sulle stesse alcuna posizione di garanzia, quanto ancora, avendo sempre operato nel rispetto dei canoni di lealtà, probità e correttezza, nonché, per quanto alle loro attribuzioni, agito sempre tempestivamente a tutela di tutte le parti coinvolte; si chiede che l'ecc.ma Corte Federale di Appello riformi la sentenza del TFN e, per l'effetto, assolva il Windsurfing Club Cagliari ed il Presidente Festa in punto di responsabilità diretta, non essendo stato egli presente a nessuno dei fatti contestati, ed avendo egli sempre operato nel rispetto dei canoni di lealtà, probità e correttezza, nonché, per quanto nelle sue attribuzioni, agito sempre, e con tempestività, a tutela di tutte le parti coinvolte (avendo, in particolare, lui e solo lui, attenzionato, e sollecitato, la Procura federale), nonché in punto di responsabilità oggettiva, per i medesimi motivi di cui sopra ed in richiamo a tutte le esimenti e scriminanti esposte. nel merito, in via subordinata, si chiede che l'ecc.ma Corte Federale di Appello riformi la sentenza del TFN e, per l'effetto, con la concessione delle attenuanti generiche, sole o preminenti rispetto all'aggravante comminata in I grado, condanni le sigg.re Vacca e Pessola alla sola pena dell'ammonizione ed il Presidente Festa alla sospensione ma ridotta al minimo edittale. Si chiede – anticipando da ora, in caso di condanna, ulteriori azioni agli Organi Superiori (sportivi ed ordinari) – che l'eventuale sanzione sia sospesa in attesa dell'ulteriore grado di giudizio, in ragione del fatto che il 2.8.25 si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative del WCC e l'eventuale sanzione, seppur non ancora definitiva, impedirebbe ai tesserati Festa, Vacca e Pessola di*

esercitare il loro diritto alla candidatura, con conseguente ingiusto nocumento e, corrispondente, diritto al risarcimento del danno in capo alla FIV ove, nei successivi gradi di giudizio (sportivi ed ordinari), dovesse emergere la non giustizia dell'odierna decisione."

Conclusioni rassegnate all'udienza del 3 settembre 2025, da intendersi qui ritrascritte.

- [REDACTED] – memoria di data 29/7/2025: *"conclude chiedendo l'accoglimento delle eccezioni procedurali svolte nel reclamo, nella memoria del 21.07.25 e nella presente, con le conseguenti declaratorie e pronunce di merito della Corte d'Appello; Chiede altresì ammettersi la prova testimoniale dedotta nella memoria depositata in primo grado e le dichiarazioni testimoniali dei signori: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] quale novum sopraggiunto alla trattazione dell'appello; chiede altresì dichiararsi inammissibile e comunque respingere le richieste delle parti intervenute in ordine all'incremento della sanzione afflittiva del primo grado per [REDACTED] con il rigetto delle richieste di condanna alle spese nei confronti del reclamante, ovvero, con compensazione totale o parziale in ragione della soccombenza."*

Conclusioni rassegnate all'udienza del 3 settembre 2025, da intendersi qui ritrascritte.

- Diaz Alberto, con memoria del 29/7/2025, così concludeva: *"In considerazione di quanto esposto, si chiede che la Corte Federale d'Appello voglia: IN VIA PRINCIPALE Accogliere l'eccezione di inutilizzabilità degli atti e dei filmati raccolti oltre i termini di durata delle indagini (60 giorni dalla notizia del 25 novembre 2024, con prima proroga scaduta il 3 marzo 2025), per l'effetto mandando assolto il reclamante perché il fatto non sussiste. IN VIA SUBORDINATA Sostituire la sanzione inflitta con quella meramente riprovaiva, con gli eventuali obblighi che la Corte riterrà del caso. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE Ridurre la sanzione inflitta determinandola in misura prossima al minimo o secondo equità."*

Conclusioni rassegnate all'udienza del 3 settembre 2025, da intendersi qui ritrascritte.

- i terzi interessati [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED] per [REDACTED] in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED] in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED] – memoria autorizzata 29/7/2025: *"si conclude domandando all'Ill.ma Corte Federale di rigettare i reclami degli incolpati e, in accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale, comminare ai medesimi le sanzioni ritenute di giustizia."*

Conclusioni rassegnate all'udienza del 3 settembre 2025, da intendersi qui ritrascritte.

- i terzi interessati [REDACTED] ed [REDACTED] in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di [REDACTED] – memoria di data 28/7/2025: *"RIGETTARE integralmente i reclami presentati perché infondati in fatto ed in diritto per le ragioni esposte; - in considerazione della gravità sistemica delle condotte, della recidiva culturale interna al Club e della pericolosa minimizzazione operata nelle difese, DISPORRE UN AGGRAVAMENTO delle sanzioni per: - [REDACTED] e [REDACTED] per la violenza reiterata in danno di minori; - Windsurfing Club Cagliari,*

Roberto Festa, Katia Pessola, Ornella Vacca, Alberto Diaz, Mattia Gessa per le carenze strutturali e l'omessa protezione dei minori nonché il mancato rispetto delle sanzioni già irrogate; - I tecnici Roberto Congiu e Davide Gorgerino, per tolleranza e omissione continuativa; - in subordine CONFERMARE le sanzioni già irrogate in primo grado."

Conclusioni rassegnate all'udienza del 3 settembre 2025, da intendersi qui ritrascritte.

//_/_/_

Cenni in fatto e sintesi del procedimento di primo grado

Con atto di deferimento in data 19/5/2025 la Procura Federale formalizzava l'incolpazione nei confronti dei tesserati sig. Davide Gorgerino (istruttore) e sig. Roberto Congiu (istruttore), dell'Affiliato 127- Windsurf Club Cagliari (infra il WCC o il Club), del sig. Mattia Gessa (coordinatore attività agonistica), del sig. Roberto Festa (Presidente WCC), del sig. Alberto Diaz (vice presidente WCC), della sig.ra Katia Pessola (componente del direttivo WCC e della direzione sportiva), della sig.ra Ornella Vacca (componente del direttivo WCC e della direzione sportiva), del minore sig. [REDACTED] (atleta), del minore sig. [REDACTED] (atleta) e della sig.ra Ginevra Balletto (tesserata), ritenendoli a vario titolo responsabili di gravi e reiterati atti di bullismo in danno di giovanissimi atleti del Club¹.

La Procura contestava in particolare comportamenti connotati da violenza fisica e psicologica commessi dai tesserati atleti [REDACTED] e [REDACTED] (appartenenti alla squadra agonistica Open Skiff Under 16 del WCC) in danno di atleti di età più giovane (squadra Under 12) in occasione di allenamenti presso il Circolo e di trasferte (Eurochallenge a Livorno ed Arco di Trento del 28/7-3/8/2024).

Le indagini avevano fatto emergere quanto di seguito sintetizzato.

Successivamente alla trasferta di Arco di Trento i genitori di alcuni tesserati della squadra U12 avevano preso visione di n. 4 file video (infra anche solo i filmati) rinvenuti sul cellulare di uno di essi (il minore [REDACTED]), i quali documentavano i comportamenti poi divenuti oggetto di indagine; essi chiedevano dunque un incontro con i due allenatori Gorgerino e Congiu, che si teneva il 20 agosto 2024 presso la sede del Club, nel corso del quale i primi riferivano i fatti che avevano appreso, informando altresì i due tecnici dell'esistenza di almeno 4 filmati ritraenti per l'appunto comportamenti bullizzanti posti in essere da [REDACTED] e [REDACTED] (appartenenti alla squadra U16) nei confronti di alcuni atleti della squadra U12.

Gli allenatori ne avevano a loro volta riferito ai consiglieri del circolo ed il 23/8/2024 si era dunque tenuto un incontro tra alcuni genitori, il Coordinatore Gessa, l'allenatore Congiu e la direzione sportiva (Vacca e Pessola).

Il successivo 19/9/2024 i genitori dei minori che avevano subito i comportamenti in questione, riscontrata l'assenza di intervento da parte del Direttivo, inviavano al WCC una richiesta di convocazione urgente; l'incontro veniva fissato il 26/9/2024 e allo stesso partecipavano alcuni genitori, il Presidente dell'Affiliato Festa, il Vicepresidente Diaz, i consiglieri Cavagnoli, Costante, Vacca e Pessola.

¹ Nel prosieguo gli interessati verranno per brevità indicati anche solo attraverso il cognome, omettendo appellativi di cortesia o titoli di vario genere.

Con lettera in data 1/10/2024 i genitori si determinavano a scrivere nuovamente al WCC, nonché alla segreteria di Classe Open Skiff, alla Segreteria della Presidenza FIV, nonché alla III Zona, informandoli dell'occorso e chiedendo l'adozione di provvedimenti immediati.

In data 10/10/2024 l'affiliato disponeva la sospensione del [REDACTED] e del [REDACTED] nonché la sospensione dell'attività agonistica dell'intera squadra Open Skiff, dichiaratamente in attesa di svolgere i necessari accertamenti.

Tra il 9 ed il 18/10/2024 il WCC convocava dunque i genitori dei minori per assumere le sommarie informazioni di cui all'art. 8.3 Statuto sociale e ne acquisiva le dichiarazioni scritte; in data 25/11/2024 il WCC dava quindi atto della completata raccolta di informazioni in merito ai fatti oggetto di indagine.

I genitori dei minori rimasti vittima delle condotte in esame decidevano altresì di presentare denuncia - querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori e quella presso il Tribunale di Cagliari.

La Procura Federale acquisiti i 4 filmati di che trattasi, i documenti del caso ed assunte le dichiarazioni testimoniali dei genitori dei minori, ritenuta la fondatezza e la rilevanza disciplinare delle condotte denunciate, comunicava agli incolpati l'intenzione di deferimento (alla quale non seguivano concrete iniziative difensive) e, di poi, esercitava l'azione disciplinare rinviando gli incolpati al giudizio del Tribunale.

Gli addebiti, che si ricavano dall'atto di deferimento complessivamente inteso, si articolano nei termini seguenti.

Agli atleti [REDACTED] e [REDACTED] si imputa di aver compiuto i documentati atti di violenza in danno degli atleti più giovani nelle diverse occasioni oggetto di accertamento e di aver così contribuito a compromettere la serenità dell'ambiente sportivo di riferimento e con essa i sottesi fondamentali valori "*...dello sport, dell'amicizia, del divertimento...*", condotte rilevanti ai sensi dell'art. 61 comma 1 del Reg. di Giustizia FIV.

Agli istruttori Gorgerino e Congiu si imputa di aver tollerato le condotte in questione e comunque di aver omesso – nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate – l'adeguata e doverosa vigilanza sugli atleti minori loro affidati, di non aver dunque impedito – pur avendone il dovere - i comportamenti violenti posti in essere da [REDACTED] e [REDACTED] e con ciò aver contribuito alla "*...degenerazione...*" dello specifico ambiente, esitata tra l'altro nella decisione di tutti i ragazzi della squadra giovanile di allontanarsi dal Club ed iscriversi ad altro Affiliato per proseguire nell'attività agonistica.

Ai rappresentanti del WCC (Festa, Diaz, Vacca e Pessola), così come al coordinatore Gessa, la Procura imputa di aver omesso azioni effettive e concrete per reprimere i comportamenti violenti di che trattasi, impedirne la reiterazione e ristabilire un sereno ambiente educativo e ciò sebbene informati di quanto accadeva anche prima della trasferta di Arco; donde la concorrente responsabilità oggettiva dell'Affiliato.

La Procura imputa(va) infine alla tesserata [REDACTED] (madre dell'atleta [REDACTED]) comportamenti indebiti volti in definitiva ad evitare che fossero accertate le responsabilità del figlio².

² Balletto è stata prosciolta ed il Procuratore Federale non ha impugnato la sentenza.

██████████, ██████████ Gorgerino, Congiu, Gessa, Festa, Diaz, Vacca, Pessola, Balletto e WCC si costituivano con memorie difensive, formulando eccezioni pregiudiziali e preliminari e difese nel merito.

Intervenivano nel procedimento ██████████ e ██████████, in proprio e in qualità di genitori del figlio minore ██████████ e ██████████, in proprio e in qualità di genitori del figlio minore ██████████, ██████████, in proprio e in qualità di genitore del figlio minore ██████████, ██████████, in proprio e in qualità di genitore del figlio minore ██████████, chiedevano di presenziare all'udienza i signori ██████████ e ██████████ in proprio e quali genitori del minore ██████████.

Trattenuta la causa in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, letti gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, uditi i difensori, la Corte:

- ammetteva l'intervento di ██████████ e ██████████ e ██████████ e ██████████ tutti in proprio e quali genitori dei figli minori;
- respingeva la domanda di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della decisione del Magistrato penale (quanto meno dell'imputazione);
- rigettava la questione proposta dal WCC relativa al difetto di *potestas iudicandi* in capo al Tribunale Federale;
- rigettava la questione di genericità/indeterminatezza e quindi nullità dell'incolpazione e degli atti successivi;
- rigettava la questione (dedotta dalla difesa di Gorgerino) di nullità per omessa completa *discovery* degli atti del fascicolo;
- rigettava la questione di nullità/inutilizzabilità degli atti di indagine sui quali si fondava il deferimento, per essere stati gli stessi compiuti dopo la scadenza del termine di giorni 40 dall'iscrizione della notizia disciplinare, anche se prorogato.

Nel merito, in sintesi, il Tribunale riconosceva decisivo valore probatorio (contro gli incolpati) ai 4 filmati acquisiti dalla Procura Federale ed alle dichiarazioni dei genitori dei minori soggetti passivi delle condotte ascritte a ██████████ e ██████████ e giudicava quindi superflue tutte le diverse domande istruttorie delle parti (per essere le stesse sub-valenti, non pertinenti e comunque non decisive), comprese le testimonianze dei minori stessi.

Il primo Giudice riteneva quindi provata la responsabilità di ██████████ e ██████████ ex art. 61.1. RdG e (considerata la minore età dei due incolpati e valorizzando maggiormente la funzione rieducativa dalla sanzione, rispetto a quella puramente repressiva) irrogava loro la sospensione di 6 mesi per ciascuno (art 73.1.d. RdG).

Per quanto attiene ai tecnici Gorgerino e Congiu (allenatori ed accompagnatori dei minori anche durante la prova Arco di Trento), il Tribunale ne riteneva sussistente la responsabilità, per non aver essi doverosamente impedito – pur essendone ragionevolmente a conoscenza - le condotte illecite di che trattasi, per non essersi efficacemente adoperati perché esse fossero adeguatamente valutate in seno al WCC, concretamente sanzionate e ne fosse impedita la reiterazione a tutela di chi li aveva subite e – *lato sensu* - del corretto e fisiologico atteggiarsi dei rapporti personali nel contesto sportivo e sociale di riferimento. Ai due incolpati il Tribunale irrogava dunque la sanzione della sospensione per mesi 3 (art. 73.1.d RdG) congiunta, per la posizione rivestita, alla sospensione per ulteriori 3 mesi dall'Albo di appartenenza (art. 76.1.a RdG).

Il Tribunale Federale riteneva altresì provate la responsabilità dell'affiliato WCC, del presidente Festa, del vicepresidente Diaz, del coordinatore Gessa e delle consigliere e componenti della direzione sportiva Vacca e Pessola, sia per l'omesso tempestivo e concreto intervento alle prime avvisaglie della degenerazione della situazione ampiamente descritta in atti, quanto per la opaca e comunque insufficiente gestione della vicenda per ciò che attiene alle misure successive all'evento. Il primo giudice ravvisava altro profilo di responsabilità di questi ultimi nel colpevole ritardo di segnalazione del fatto alla FIV (obbligo sussistente anche solo in presenza del *fumus* dell'illecito disciplinare), ragionevolmente imputabile all'intenzione di proteggere nome e organigramma della struttura affiliata.

Ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 68.1.a. RdG il Tribunale, valutate anche le diverse attribuzioni e poteri conferiti ai tesserati, irrogava a Roberto Festa mesi 7 di sospensione, a Katia Pessola mesi 7 di sospensione, a Ornella Vacca mesi 7 di sospensione, ad Alberto Diaz mesi 7 di sospensione, a Mattia Gessa mesi 3 di sospensione, assolvendo da ogni addebito Ginevra Balletto.

Seguiva, *ex lege*, la responsabilità del WCC, posto che era palese la sussumibilità della fattispecie nell'ambito di operatività dell'art. 2.2 del RdG.

All'affiliato Windsurf Club Cagliari veniva pertanto irrogata l'ammenda di euro 10.000,00.

//_/_/_

Svolgimento del processo di appello

Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto reclamo [REDACTED], [REDACTED], Congiu Roberto, Gorgerino Davide, Festa Roberto, Pessola Katia, Vacca Ornella, Diaz Alberto, a.s.d. Windsurfing Club Cagliari e la Procura Federale (acquiescente solo con riferimento alla condanna di [REDACTED], [REDACTED] e WCC ed al proscioglimento di Balletto Ginevra).

Non ha proposto reclamo Gessa Mattia.

Al giudizio di appello hanno partecipato i terzi interessati [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], in proprio e, in qualità di genitori del figlio minore [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e in qualità di genitori del figlio minore [REDACTED] [REDACTED], in proprio e in qualità di genitore del figlio minore [REDACTED] [REDACTED] in proprio e in qualità di genitore del figlio minore [REDACTED] [REDACTED] e i signori [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e quali genitori del minore [REDACTED].

All'udienza del 26 giugno 2025 la Corte Federale di Appello ha preso in esame l'istanza cautelare di sospensione presentata il 12/6/25 da Gorgerino (prima della proposizione dello stesso reclamo) e l'ha rigettata con ordinanza di pari data, nota alle parti e qui integralmente richiamata.

Successivamente, con ordinanza di data 7/7/2025, la Corte d'appello ha disposto la riunione di tutti i reclami menzionati in epigrafe, fissando l'udienza di discussione per il giorno 22 luglio 2025.

Nelle more di tale udienza, alcune delle parti depositavano ulteriori memorie e documenti.

All'udienza suddetta, tenutasi in modalità telematica, dopo l'esposizione del Relatore, il Presidente invitava le parti a trattare *in primis* le richieste di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, presentate dalle parti Congiu, Gorgerino (nuovamente, con il reclamo) e [REDACTED], nonché le questioni preliminari riproposte e le istanze istruttorie.

Al termine di ampia ed articolata discussione, la Corte si ritirava in camera di consiglio e quindi, riammesse le parti, dava lettura di ordinanza con la quale rigettava le istanze cautelari di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di primo grado, richieste espressamente nei reclami dai soli allenatori Congiu e Gorgerino e dall'atleta [REDACTED], non risultando adeguatamente dedotti, argomentati e provati (a) il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza e (b) il *fumus boni iuris*, in termini – speculari – di manifesta infondatezza della decisione impugnata (l'ordinanza, qui richiamata, dà atto che le medesime considerazioni poste a base del rigetto delle istanze cautelari di Gorgerino, Congiu e [REDACTED] varrebbero comunque anche per richieste di sospensiva che si volessero ritenere implicitamente formulate da altri reclamanti).

La Corte, quindi, assegnava termine sino al 29 luglio 2025 alle parti interessate per la regolarizzazione delle procure *ad litem*, compresa quella rilasciata all'Avv. Pirisi dal sig. Mauro Cavagnoli, mancante dell'indicazione della qualità del firmatario e dei suoi poteri di rappresentanza del WCC e, su concorde richiesta delle parti, considerate le numerose e articolate deduzioni e richieste, per garantire un compiuto esercizio del diritto di difesa e per consentire un ordinato e proficuo svolgimento del processo, richiamato il principio di chiarezza e sinteticità degli atti di cui all'art. 121 c.p.c., concedeva termine sino al 29 luglio 2025 per il deposito di memoria contenente la precisazione delle conclusioni, anche nelle richieste istruttorie, ove già ritualmente presentate, invitando a prendere posizione sui reclami proposti dalle altre parti e sulle eccezioni e deduzioni tutte, riservandosi all'esito ogni decisione in merito alla prosecuzione del procedimento.

Le parti, ad eccezione della Procura Federale, hanno depositato memorie, contenenti le conclusioni di cui in premessa.

L'Avv. Dedoni, difensore dell'incolpato minore [REDACTED] ha altresì depositato procura speciale conferitagli dal padre del minore.

Gli avv.ti Pintor e Fiori, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., come richiesto dal collegio, hanno altresì depositato la procura alle liti rilasciata da Gorgerino.

L'Avv. Pirisi ha dal canto suo depositato il verbale di riunione del consiglio direttivo del WCC del 16/6/2025, a giustificazione dei poteri di rappresentanza dell'affiliato in capo al sig. Mauro Cavagnoli.

Con ordinanza di data 31/7/2025, la Corte Federale di Appello, esaminate le memorie autorizzate depositate dalle parti e respinte le istanze istruttorie perché irrilevanti o inammissibili, riservando al merito la decisione sulle questioni pregiudiziali e preliminari, ha rinviato il procedimento all'udienza del 3 settembre 2025 per il sintetico completamento della discussione e per l'eventuale assunzione delle dichiarazioni spontanee del minore [REDACTED] (come preannunciato dal suo difensore) e di altri incolpati che avessero chiesto di renderne.

All'udienza del 3 settembre il Presidente invitava le parti a illustrare le loro posizioni. Dopo ampia discussione, sentita la Procura Federale, i Difensori dei terzi interessati intervenuti e dei reclamanti/incolpati e le dichiarazioni spontanee del minore [REDACTED] il Collegio si ritirava in camera di consiglio. Riammesse le parti, dava lettura del dispositivo.

//_/_/_

Motivi della decisione

In rito

Comuni alle Difese sono alcune questioni pregiudiziali in rito³, essenzialmente declinate mediante richiami al codice di procedura penale ed agli artt. 24 e 111 Cost., le quali devono essere trattate con precedenza rispetto al merito dell'odierno procedimento disciplinare.

Verranno separatamente affrontate e risolte le questioni formulate dal solo Avv. Pirisi all'udienza del 22 luglio 2025, che vertono sull'estinzione del giudizio per omessa notifica della sentenza di primo grado, sulla carenza di legittimazione dei signori [REDACTED] a partecipare al giudizio di appello e sul difetto dei poteri di rappresentanza del loro difensore e procuratore Avv. Tribisonna.

Orbene, per quanto non scevre da alcune sovrapposizioni concettuali foriere di equivoci e portate a conseguenze estreme invero non contemplate neppure negli ordinamenti processuali di riferimento, tali questioni possono essere sintetizzate nei termini che seguono:

1) Violazione dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia F.I.V. (infra anche solo RdG): questa Corte di Giustizia dovrebbe sospendere il giudizio disciplinare fino alla definizione del procedimento penale scaturito a seguito della denuncia-querela per gli stessi fatti (acquisita dal tribunale Federale unitamente ai documenti comprovanti il suo avvenuto deposito) o, per lo meno, fino a quando il P.M. competente avrà assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale.

Il preteso dovere di sospensione del giudizio (in altri termini il riconoscimento di una "pregiudiziale penale" variamente presidiata) avrebbe duplice funzione: una per c.d. prospettiva, con riferimento alla asserita vincolatività – in questa sede - della sentenza assolutoria pronunciata dal Giudice penale e l'altra per c.d. funzionale, con riferimento alla prova testimoniale minorile, che solo dinanzi alla A.G. può essere validamente formata e che, ove favorevole all'Incolpato, transiterebbe poi nel giudizio disciplinare con invariabili esiti liberatori.

La questione, già dedotta e disattesa in primo grado, è stata reiterata con il reclamo: la sospensione sarebbe oggi addirittura necessitata per effetto della mancata ammissione della prova dichiarativa minorile, ritenuta superflua dal Tribunale Federale; in altri termini gli Incolpati eccepiscono che solo in sede penale saranno ammessi a "...difendersi provando..." e che quindi solo colà potrà trovare concreta esplicazione il diritto al giusto processo ex art. 111 Cost. (principio che indubbiamente informa anche l'Ordinamento

³ Definite dai rispettivi Patroni quali "...eccezioni..." o "...questioni preliminari...".

della giustizia sportiva e che in questo giudizio sarebbe stato violato). Donde l'interesse concreto e perdurante al riconoscimento della precedenza dell'accertamento ad opera della A.G.

2) Strettamente connessa alla precedente è la questione dell'omessa assunzione della prova decisiva a discarico, per l'appunto l'audizione dei minori che secondo l'accusa hanno subito gli atti immortalati dai video acquisiti e poi confermati dalle informazioni testimoniali (*de relato*) rese dai genitori alla Procura Federale. Secondo le Difese, esclusa l'assunzione delle deposizioni dei minori nel contraddittorio delle parti, il giudizio disciplinare sarebbe stato inopinatamente quanto surrettiziamente trasformato in un illegale rito cartolare (o a cognizione sommaria), con irrimediabile pregiudizio degli inalienabili diritti di difesa. Donde i vizi che le Difese qualificano come "...nullità del giudizio..." e/o "...nullità della sentenza...".

3) Ulteriore pregiudiziale di rito (ancora relativa al tema della prova) riguarda l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dal Procuratore Federale dopo la scadenza dei termini perentori – prorogati due volte dalla Procura Generale dello Sport - posti a presidio di tale fase; la richiesta difensiva fonda (a) sulla durata dei termini *de quibus*, in tesi pari a giorni 40⁴ e (b) sull'individuazione del primo ottobre 2024 quale corretto *dies a quo*.⁵ La tardività, per quanto di concreto interesse, riguarderebbe gli atti ritenuti dal Tribunale determinanti ai fini del giudizio di colpevolezza, ossia l'acquisizione dei noti files video e le sommarie informazioni testimoniali dei genitori dei minori in tesi vittime delle condotte addebitate.

4) Altra questione condivisa da tre Reclamanti è la nullità dell'addebito disciplinare a cagione della sua indeterminatezza e con essa la nullità del "...giudizio..." e della "...decisione di primo grado...". La Difesa del Gorgerino invoca la declaratoria di nullità del pronunciamento del Tribunale Federale anche per la violazione del principio (di matrice penalistica) di correlazione tra accusa e sentenza.

Le questioni in esame, diffusamente trattate per iscritto e oralmente, sono complessivamente infondate.

Prima di esaminarle partitamente ed argomentare in merito, è opportuno premettere che le Difese richiamano (esplicitamente o implicitamente) regole e principi di matrice processual-penalistica e norme costituzionali che riguardano i diritti dell'imputato nel processo penale⁶.

⁴ Le Difese hanno infine convenuto sull'errore ed hanno quindi espressamente riconosciuto che il termine massimo *pro tempore* vigente è pari a giorni 60 e non 40.

⁶ I rilievi difensivi coinvolgono gli istituti delle questioni preliminari (art. 491 C.p.p.), delle nullità degli atti (artt. 178 e ss.), della nullità e dell'annullamento della sentenza (art. 522 e 604 del C.p.p.), della inutilizzabilità (art. 191 C.p.p.) e del giusto processo penale di cui all'art. 111 commi 1, 3, 4 e 6 Cost.

L'impostazione è solo in parte condivisibile.

E' certamente corretto affermare che le norme di procedura del Regolamento di Giustizia della F.I.V. sono espressamente ispirate ai principi del *giusto processo* e che esse investono tipizzate azioni ed omissioni illecite in relazione alle quali l'Ordinamento sportivo prevede sanzioni disciplinari, altrettanto tipiche, chiaramente afflittive e riverberantesi su diritti e posizioni giuridiche soggettive di Tesserati ed Affiliati.

In questo senso depongono chiaramente il comma 3 dell'art. 1 del vigente Regolamento di giustizia ed il comma 2 dell'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (Principi del processo sportivo).⁷

Non sono autorizzate conclusioni contrarie sol perché il Regolamento di giustizia F.I.V. (così come il sovraordinato Ordinamento giuridico sportivo) contempla la fattispecie della responsabilità oggettiva dell'affiliato; ed infatti il relativo accertamento rimane comunque – e significativamente – disciplinato dalle norme del Regolamento cit. e da quelle sovraordinate, nazionali (CONI) e sovranazionali (CIO e World Sailing), per l'appunto rispettose di standard imprescindibili che nel tempo si sono consolidati a tutela della persona fisica o collettiva che si trovi – in qualunque contesto di interesse giuridico – ad essere incolpata di un fatto illecito suscettibile d'essere sanzionato (dallo Stato o da Corpi intermedi riconosciuti e legittimati dall'ordinamento statale).

Quel che invece le pur competenti Difese trascurano è che il Regolamento di Giustizia richiama espressamente solo il C.p.C.; chiaro è il tenore dell'art. 1 comma 6: “....Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme del processo civile...”. In questo senso è assai significativa anche la formula di chiusura della stessa norma: “...nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva...”; infatti, nulla nel processo penale ha il carattere di informalità.

Donde la pretesa di completa e pedissequa applicazione delle norme – di vario livello – che regolano la procedura penale è priva di fondamento.

Ciò premesso, può ora procedersi ad esplicitare le ragioni che militano certamente per il rigetto delle riferite questioni (seguendo l'ordine e la numerazione di cui ai paragrafi precedenti).

⁷ D'altronde è noto (per essere stato tra l'altro più volte affermato dai Giudici sovranazionali, Corte EDU *in primis*) come non sia il *nomen juris* di un dato procedimento a condizionare la piena applicazione – in quella sede – dei principi che possono per brevità espositiva essere ricondotti – sotto il profilo del *quomodo* dell'azione accertativa e punitiva – al diritto al giusto processo imperniato sul contraddittorio difensivo; quel che conta (e che rende ineludibili alcune garanzie) è il carattere punitivo dell'*iter* procedimentale (*recte*, del relativo esito tipico). Esistono, nel nostro sistema giuridico, altri esempi di (tendenziale) applicazione di “standard” irrinunciabili (sostanziali e/o processuali) mutuati dal sistema penale: si pensi alla disciplina della responsabilità amministrativa (L. 689/81), senza dimenticare le varie forme di procedimenti ispettivi e di vigilanza di competenza delle Authorities o delle Pubbliche Amministrazioni, il cui dato comune è la determinazione sanzionatoria che può investire il soggetto cui l'illecito è addebitato (ed i soggetti che del relativo operato rispondono, direttamente od in via solidale).

1) Il R.d.G. non contempla ed anzi esclude l'esistenza della c.d. pregiudiziale penale:

1.a) ai sensi dell'art. 43 comma 7, non è ammessa la sospensione del procedimento disciplinare (certamente inclusivo della fase del giudizio, compreso quello di secondo grado);

1.b) l'unica eccezione è costituita, ai sensi del richiamato art. 43, comma 7, dalla precedente instaurazione di causa (evidentemente civile) avente ad oggetto una questione pregiudiziale di merito⁸. Situazione che non sussiste nel caso di specie, almeno stando alle produzioni e deduzioni delle parti⁹;

1.c) ai sensi del comma 6 della norma cit. gli Organi di giustizia conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale rilevante ai fini del decidere, a prescindere da eventuali riserve legali a favore della cognizione della A.G.;

1.d) ai sensi del comma 3 u.p. della norma cit., l'autonomia dell'accertamento disciplinare resiste persino al giudicato assolutorio (per altro soltanto quello che escluda la sussistenza del fatto o la sua commissione da parte dell'imputato) per quanto attiene alle "...definizione della fattispecie e... qualificazione del fatto..." (è chiaro il significato della previsione, per quanto non eccessivamente perspicua: il fatto – naturalisticamente sussistente ed imputabile all'incolpato – mantiene intatta la sua astratta rilevanza disciplinare, sindacabile autonomamente dalla Giustizia sportiva ed impermeabile ad un giudicato penale che ne escluda la natura penale e/o affermi il difetto di dolo/colpa)¹⁰.

Non coglie infine nel segno l'argomento difensivo, critico della decisione del Tribunale Federale *in parte qua*, secondo cui la sospensione dell'odierno procedimento non comporterebbe il rischio di estinzione del giudizio per superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 42 del R.d.G.: in disparte che l'assenza di "controindicazioni processuali" non vale certo all'introduzione creativa di istituti atipici, per altro contrastanti con i connotati di concentrazione e speditezza del procedimento disciplinare (l'art. 1 comma 3 del Reg. cit. prevede che i Giudici e le parti cooperano alla ragionevole durata del processo, nell'interesse degli stessi atleti, degli affiliati e dell'ordinato andamento delle attività federali), le Difese non considerano che – ai sensi del comma 5 lett. a) del cit. art. 42 - la sospensione opera solo nel caso in cui in sede penale il PM abbia già esercitato l'azione penale, ovvero (congiunzione per altro utilizzata non con valore disgiuntivo, ma esplicativo – Collegio di Garanzia, sezione consultiva, parere n. 1/2016)

⁸ Il riferimento è infatti al meccanismo previsto dall'art. 295 c.p.c., là dove la sospensione necessaria del giudizio può aversi esclusivamente nel caso in cui in altro giudizio (civile) debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico (Cass., Sez. un., 29 luglio 2021, n. 21763).

⁹ Lo stesso art. 3 del C.p.p. confina la sospensione del procedimento penale (facoltativa, per altro) ai casi – tassativi – di già pendente azione (civile) avente ad oggetto questione (seria) sullo stato di famiglia o di cittadinanza. Le altre ipotesi di sospensione attengono essenzialmente a qualità e condizioni personali dell'imputato ed alle c.d. condizioni di procedibilità.

¹⁰ Del resto, la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato (ed il caso tipico è quello della pronuncia che escluda l'elemento soggettivo del reato) non ha alcuna efficacia vincolante nemmeno per il Giudice civile e per quello amministrativo. Volendosi ragionare in astratto, lo stesso vale anche per la sentenza del Giudice penale che dichiara la particolare tenuità del fatto.

l'indagato/imputato sia stato tratto in arresto o fermato e gli siano state applicate misure cautelari coercitive; situazione che qui non risulta ricorrere.¹¹

2) Il rito disciplinare, in sintesi, ha *proprio* quelle caratteristiche che le Difese ritengono incompatibili con il giusto processo¹²: esso è infatti di regola cartolare e l'assunzione di prove è una evenienza subordinata alla "...necessità ai fini del decidere..." ravvisata dal Tribunale (naturalmente onerato dal dovere di congrua motivazione sul punto); l'assunzione di prove in appello è ipotesi ulteriormente residuale (come del resto nei giudizi ordinari).

Lo stesso C.p.p. – cui le Difese, come detto, fanno costante riferimento - contempla plurimi casi di contraddittorio cartolare, che non per questo sono stati dichiarati lesivi del diritto di difendersi provando: si pensi al rito camerale (addirittura in certi casi non partecipato) nelle sue più importanti estrinsecazioni, quali il procedimento incidentale *de libertate* ed il rito abbreviato.

¹¹ Il Collegio di Garanzia, nel citato parere 1/2016, riferendosi all'art. 39, comma 7 del CGS della FIGC, del tutto sovrapponibile – anche se con diversa elencazione in lettere – all'art. 42, comma 5 RdG FIV, afferma che *"il filo conduttore che unisce tutte le ipotesi previste [di sospensione del corso dei termini di estinzione del giudizio disciplinare], dai casi di necessaria collaborazione dell'incolpato (lett. b) agli accertamenti di particolare complessità (lett. c); dalla richiesta di rinvio per impedimento dell'incolpato (lett. d) a quella per impedimento del collegio giudicante (lett. e) è rappresentato, a ben vedere, dall'impossibilità per l'incolpato di partecipare (per le ragioni dette) al procedimento e, dunque, a tutela del suo diritto alla difesa. Diritto che, ovviamente, non è compromesso dal mero esercizio dell'azione penale.*

A ritenere diversamente, a ritenere – vale a dire – che la norma determini una sospensione del procedimento disciplinare già a partire dal semplice "esercizio dell'azione penale" e sino all'esito del giudicato, si finirebbe non solo con il contraddire la riconosciuta autonomia dell'azione disciplinare da quella penale, ma anche con il diminuire l'efficacia dell'azione disciplinare. Siffatta lettura null'altro rappresenterebbe se non una esasperata, irragionevole, applicazione "dell'ideale della pregiudiziale penale". Certo, non può negarsi che la ratio sottesa a siffatta pregiudiziale sia ampiamente condivisibile, essendo ispirata alla esigenza di prevenire contrasti decisionali nonché di offrire all'organo disciplinare l'opportunità di avvalersi delle più approfondite istruttorie penali. Da strumento di stasi del procedimento, in funzione della formazione del giudicato nella sede pregiudiziale, la sospensione si presenta quindi come il meccanismo per assicurare al giudice del procedimento pregiudicato un più ampio orizzonte decisorio, attraverso i suggerimenti che possono derivare appunto dal "risponso sulla questione pregiudiziale".

Nel caso del procedimento disciplinare sportivo, però, occorre considerare che la speditezza, l'efficacia e la forza dissuasiva dell'azione disciplinare sono direttamente proporzionali alla sua tempestività, sicché le attese che inevitabilmente comporta il consolidarsi del giudizio penale (che sopravviene dopo molti anni, con conseguenti intollerabili ritardi dell'azione disciplinare), finiscono con il depotenziare proprio la funzione del provvedimento disciplinare. Oltre che contrastare con una interpretazione sistematica dell'art. 38 CGS, far retroagire siffatto effetto sospensivo alla fase di esercizio dell'azione penale, finisce con l'essere in patente contrasto con un principio di logicità e ragionevolezza."

¹² La tesi fonda sulla pretesa (erronea) di completa trasposizione delle norme lato sensu processual-penalistiche che regolano il dibattimento; la superiore disamina delle fonti del giudizio disciplinare consente di escludere senz'altro – come già detto - la correttezza di siffatta operazione ermeneutica.

3) Diversamente da quanto sostengono le Difese, i termini per il compimento delle indagini preliminari sono di gg 60 e non 40 (art. 47 comma 3 Codice della Giustizia Sportiva del CONI in vigore e art. 50 comma 3 Regolamento di Giustizia FIV).

Inoltre, trattandosi di istituto chiaramente mutuato dal C.p.p. (artt. 335, 405 e ss.), è necessario rifarsi, in punto di *dies a quo*, alla giurisprudenza consolidata in materia: granitico (e noto ai Patroni) il principio che il termine delle indagini preliminari decorre dall'iscrizione della *notitia criminis* (*rectius*, del nome dell'autore del fatto oggetto di accertamento), adempimento di esclusiva competenza del P.M. e che eventuali ritardi nell'iscrizione, colpevoli o meno, con conseguente estensione dei termini stessi, comportano solo e soltanto eventuali responsabilità disciplinari del Magistrato e giammai l'inutilizzabilità degli atti compiuti.

Prova ne sia che il Legislatore della "recente" riforma del C.p.p., preso atto di tale consolidato orientamento (diritto vivente) ed intenzionato (del tutto giustamente) a superarlo, ha dovuto introdurre espressamente (e per la prima volta in assoluto) il rimedio di cui all'art. 335 *quater* (per altro ignoto all'Ordinamento sportivo).

Per concludere, posto che l'iscrizione degli odierni Incolpati è avvenuta il 2 dicembre 2024 (per ragioni come detto insindacabili e che per altro nessuno è autorizzato a definire dolose o colpose), ne consegue che l'acquisizione dei video e delle s.i.t. dei genitori dei minori coinvolti (prove sulle quali si è in gran parte fondata la decisione di primo grado) è avvenuta prima della scadenza dei termini, considerate le due proroghe motivatamente richieste dal Procuratore Federale e concesse dalla Procura Generale del CONI.

Le Difese, consultando gli atti, hanno valorizzato in sede di discussione le date degli atti del PM che dimostrerebbero come l'iscrizione sia avvenuta precedentemente, con la conseguente dedotta inutilizzabilità (vedasi il verbale dell'udienza del 3 settembre 2025); tuttavia, come replicato dal Procuratore Federale, trattasi evidentemente di refusi, come emerge anche solo a leggere il contenuto di quelle note e (tranciante) quanto indicato nei provvedimenti di proroga del Procuratore Generale, ove si attesta la data del 2 dicembre 2024 (vedasi nota PG prot. 0492 e prot. 1696: "... **Federazione Italiana Vela – proc. n. 11/2024 ns. prot. n. 7452 del 02.12.2024** ...").

Nulla peraltro cambierebbe se si volesse (erroneamente) retrodatare l'iscrizione al 26 novembre 2024, posto che già la prima proroga per giorni 40 sarebbe stata richiesta prima della scadenza dei 60 giorni, donde la piena utilizzabilità di quanto acquisito e depositato dal PF.

Solo *ad abundantiam*:

3.a) i video in questione hanno pieno valore probatorio sia nell'ordinamento civile che in quello ordinamento penale (art. 234 C.p.p. ¹³).

¹³ Per tutte Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234267, Sez. 6, n. 4978 del 17/11/2009, Rv. 246071; Sez. 2, n. 6515 de/04/02/2015, Rv.263432. Inoltre, è stato osservato che "...i filmati effettuati a cura di soggetti diversi dalla polizia giudiziaria, non necessitano di alcuna autorizzazione e sono acquisibili nel dibattimento quali documenti, a norma dell'234 c.p.p., senza previa discussione sulle modalità di assunzione della prova ...e che "...Il principio vale

In particolare, secondo la Cassazione civile i video costituiscono “riproduzioni meccaniche” di fatti o di cose che, ai sensi dell'art. 2712 c.c., formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Sul punto, fra le altre, Cass., 21 settembre 2016, n. 18507, ad avviso della quale:

- "...il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e - al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione. Ne consegue che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione...";

- "...il disconoscimento della data e dell'ora del video, operato in prima udienza, non è idoneo a coinvolgere la relazione di identità tra la realtà riprodotta e quella fattuale, determinando l'accertamento della circostanza che, così come oggetto di riproduzione tecnica, il ricorrente si è effettivamente trovato sul lastrico solare della propria abitazione a svolgere le attività in tal modo documentate e per il tempo risultante dal filmato...".⁴

3.b) La registrazione video, non essendo una scrittura privata, non è soggetta, ai fini dell'utilizzazione processuale, alle regole imposte dall'art. 2702 c.c., sicché non è necessaria alcuna sottoscrizione, mentre la sua autenticità va accertata caso per caso dal giudice (Sez. 5, 18 ottobre 1993, n. 10309, Fumerò).

3.c) Dalla loro tipica caratteristica (la c.d. provenienza e dimensione extra procedimentale) discende la possibilità di acquisire i documenti al processo penale in ogni tempo (salvi ovviamente il contraddittorio sugli stessi e la successiva valutazione giudiziale della loro capacità dimostrativa). Il Reg. di Giustizia dal canto suo prevede inoltre che possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica, situazione che ricorre nel caso di specie, essendo gli stessi allegati alla denuncia/querela prodotta dal Difensore di alcuni terzi intervenuti.

3.d) Infine (anticipando il merito) si osserva che le deduzioni degli Incolpati in punto autenticità (*recte*, a possibili alterazioni) di tale documentazione sono rimaste a livello di *flatus vocis*, generiche e prive di ogni concreto supporto. I Difensori hanno del resto avuto

anche quando i filmati abbiano ad oggetto comportamenti dell'imputato, cui si riferisca la contestazione operata dal pubblico ministero..." (sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Rv. 261930; negli stessi termini, Sez. 5 n. 46307 del 20.10.2004, Rv 230394).

mesi a disposizione per procurare e depositare una CT informatica che desse atto di eventuali manomissioni, ma, significativamente, non hanno inteso avvalersi di tale facoltà.

3.e) infine, dirimente (per respingere nel merito le deduzioni difensive) è la constatazione che nessuno – men che meno [REDACTED] - ha effettivamente contestato l'identità dei soggetti ripresi nel compiere i gesti oggetto del presente giudizio (i Difensori hanno semmai dibattuto – ad altri fini - sull'identità dei minori che eseguivano le riprese, sul che si tornerà).

Conclusivamente, deve escludersi che nel giudizio di primo grado vi sia stata una utilizzazione illegale delle informazioni rese dai genitori dei minori terzi e delle videoregistrazioni; queste ultime sono state regolarmente acquisite e depositate agli atti fin dal momento della chiusura delle indagini e gli Incolpati sono dunque stati messi nelle condizioni di contraddire sul punto ed eventualmente denunciare, attraverso specifici rilievi, manomissioni della fonte di prova od altre ragioni di inattendibilità di tali documenti.

4) La questione è stata sollevata dai difensori del WCC, del sig. Festa, del sig. Diaz, delle signore Vacca e Pessola, del sig. [REDACTED] e del sig. Gorgerino; verranno esaminate separatamente, in quest'ordine.

Conviene ritrascrivere il motivo n. 3 del reclamo presentato dall'Avv. Pirisi, perché la sua rilettura è sufficiente a dar conto delle ragioni che ne giustificano il rigetto.

“...Sull'erroneo rigetto dell'eccezione di genericità/indeterminatezza dell'incolpazione da cui deriva la nullità dell'atto di deferimento.

La decisione del Tribunale Federale Nazionale si rivela censurabile nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di genericità e indeterminatezza dell'atto di incolpazione, erroneamente ritenendo che i fatti oggetto di contestazione fossero descritti con sufficiente precisione da consentire l'esercizio del diritto di difesa.

Tale affermazione risulta del tutto infondata e contrastante con i principi generali del giusto processo, che trovano applicazione piena anche nell'ambito della giustizia sportiva, secondo un orientamento ormai consolidato sia nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI (Sez. II, decisione n. 83/2017) che nella dottrina di settore. Come affermato anche dalla giurisprudenza ordinaria (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 28037/2023), la contestazione deve essere specifica, coerente e completa, idonea a porre l'incolpato nella condizione di comprendere pienamente la natura e il contenuto delle accuse mosse, coì da potersi difendere con efficacia e, al tempo stesso, consentire al giudicante di valutare il fatto oggetto di cognizione con piena consapevolezza.

Nel caso in esame, al contrario, l'incolpazione si fonda su una ricostruzione parziale e lacunosa dei fatti, che si limita a ricalcare, in modo pedissequo, il contenuto di un esposto, senza che siano stati svolti quegli accertamenti minimi e doverosi che una fase istruttoria diligente avrebbe imposto. Mancano del tutto elementi essenziali quali:

** l'identificazione completa dei soggetti che avrebbero preso parte ai fatti (sia attivi che passivi);*

** la precisa ricostruzione delle singole condotte ascritte a ciascuno dei deferiti;*

** l'individuazione dei luoghi e dei momenti in cui i fatti si sarebbero verificati;*

** la descrizione analitica del contenuto probatorio dei video richiamati, che sono invece menzionati genericamente come fonte ma senza alcuna elaborazione critica o contestualizzazione.*

Risulta, inoltre, sconcertante che la Procura Federale non abbia proceduto all'identificazione di tutti i soggetti visibili nei video, alcuni dei quali compaiono con evidenza visiva e sonora (si pensi, ad esempio, al soggetto chiamato [REDACTED] dalla presunta vittima, nome che non corrisponde ad alcuno dei deferiti né ad alcun tesserato del Windsurfing Club Cagliari), né abbia verificato se gli stessi appartenessero ad altri club, i cui dirigenti avrebbero eventualmente potuto essere chiamati a rispondere di omessa vigilanza.

Altrettanto significativo che i video prodotti dalla parte esponente siano incompleti, non certificati quanto a data e luogo di registrazione, privi di garanzie di autenticità e, soprattutto, numerati in maniera tale da suggerire l'esistenza di ulteriori video – potenzialmente rilevanti – inspiegabilmente

omessi. L'assenza di una verifica sull'interezza e integrità del materiale probatorio utilizzato un ulteriore elemento che inficia gravemente la fondatezza dell'incolpazione. Tale superficialità e parzialità nelle indagini ha determinato una lesione concreta e attuale del diritto di difesa, giacché i deferiti si sono trovati a dover affrontare un giudizio non già su fatti puntualmente contestati, ma su una base istruttoria frammentaria, opaca e selettiva, costruita senza alcuno sforzo ricostruttivo da parte della Procura e, ancor più grave, accolta acriticamente dal TFN.

Si richiama, in tal senso, l'orientamento del Collegio di Garanzia (decisione n. 83/2017) secondo cui, una volta instaurato il giudizio disciplinare, gli organi giudicanti non solo possono, ma devono – ove sollecitati da una delle parti – disporre l'assunzione di ulteriori elementi probatori necessari al fine di garantire una decisione equa e consapevole, anche ordinando alla Procura Federale l'integrazione delle indagini nei casi in cui emergano lacune evidenti nella fase istruttoria.

Il rigetto dell'eccezione di genericità e indeterminatezza da parte del TFN appare pertanto viziato da un'errata applicazione dei principi che governano il giusto processo sportivo e da un'ingiustificata tolleranza verso l'incompletezza dell'attività istruttoria svolta dalla Procura. Ne deriva che l'atto di deferimento, così come formulato, non poteva costituire una base idonea alla celebrazione del giudizio, e che il Tribunale avrebbe dovuto ordinare alla Procura Federale un'integrazione probatoria doverosa, ai sensi degli artt. 33 e 40 del Regolamento di Giustizia della FIV.

Alla luce di quanto esposto, si chiede che la Corte Federale d'Appello accolga il presente motivo, riconoscendo la nullità dell'atto di deferimento per violazione del principio di determinatezza dell'incolpazione, con ogni conseguente provvedimento anche istruttorio, ritenuto opportuno per il corretto e pieno accertamento dei fatti...”.

Orbene, non sfuggirà che la questione è formulata in maniera a-specifica e, a dispetto della rubrica (“...**genericità/indeterminatezza dell’inculpazione**...”), si risolve in un motivo di gravame relativo al diverso tema del difetto di prova della responsabilità degli incolpati, per effetto di asserite lacune investigative e del supino recepimento – da parte dell’Ufficio di Procura - delle prospettazioni dei denunciati; così

“...l’inculpazione si fonda su una ricostruzione parziale e lacunosa dei fatti, che si limita a ricalcare, in modo pedissequo, il contenuto di un esposto, senza che siano stati svolti quegli accertamenti minimi e doverosi che una fase istruttoria diligente avrebbe imposto...”; per l’appunto, nulla a che vedere con il tema della chiarezza dell’editto accusatorio quale presupposto della valida instaurazione del giudizio.

- *“...il Tribunale avrebbe dovuto ordinare alla Procura Federale un’integrazione probatoria doverosa, ai sensi degli artt. 33 e 40 del Regolamento di Giustizia della FIV...”*; la questione pertiene al ben diverso tema della valenza probatoria di quanto acquisito, all’omessa integrazione istruttoria e quindi al merito della causa.

- *“...Risulta, inoltre, sconcertante che la Procura Federale non abbia proceduto all’identificazione di tutti i soggetti visibili nei video, alcuni dei quali compaiono con evidenza visiva e sonora (si pensi, ad esempio, al soggetto chiamato [REDACTED] dalla presunta vittima, nome che non corrisponde ad alcuno dei deferiti né ad alcun tesserato del Windsurfing Club Cagliari), né abbia verificato se gli stessi appartenessero ad altri club, i cui dirigenti avrebbero eventualmente potuto essere chiamati a rispondere di omessa vigilanza....Altrettanto significativo che i video prodotti dalla parte esponente siano incompleti, non certificati quanto a data e luogo di registrazione, privi di garanzie di autenticità e, soprattutto, numerati in maniera tale da suggerire l’esistenza di ulteriori video – potenzialmente rilevanti – inspiegabilmente omessi. L’assenza di una verifica sull’interezza e integrità del materiale probatorio utilizzato un ulteriore elemento che inficia gravemente la fondatezza dell’inculpazione...”*. La deduzione, all’evidenza, nulla ha a che vedere con l’obbligo di chiarezza e precisione dell’addebito, spaziando invece (ed in maniera piuttosto confusa) dalle omissioni della Procura Federale all’inattendibilità dei video dei quali si discute.

Laddove la questione appare per c.d. più centrata sul tema preannunciato dalla rubrica, essa si risolve nel richiamo a principi processuali assodati, senza alcuno sforzo di calarli nel caso concreto per evidenziarne la effettiva violazione (ad opera del P.F. prima e del T.F. poi) e con essa la irrimediabile lesione dei diritti di difesa. Non a caso il Patrono degli incolpati, nella parte di reclamo dedicato al merito, esamina e confuta analiticamente i ritardi e le omissioni (e la *“...gestione opaca della vicenda...”*) oggetto di addebito disciplinare, con ciò smentendo egli stesso la tesi della genericità dell’inculpazione.

Anche la Difesa del minore [REDACTED] ha dedotto solo nominalmente *“...la incertezza del thema decidendum...”*: ed infatti il corrispondente motivo di reclamo finisce per trattare soltanto la ben distinta questione del difetto di prova, tra l’altro con riferimento a fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli ritratti nei video.

Nulla che possa inquadrarsi nella categoria delle questioni pregiudiziali.

La Difesa del sig. Gorgerino ha invece argomentato nei termini seguenti:

“...3. Nullità dei capi di deferimento perché generici ed indeterminati.

Si eccepisce la nullità dei capi di deferimento così come contestati nel provvedimento di chiusura delle indagini preliminari e informazione di intendimento di deferimento del 10 Aprile 2025 e nell'atto di deferimento a giudizio del 19 maggio 2025.

Se nell'atto di chiusura delle indagini preliminari pareva che il motivo di contestazione fosse concentrato sul dovere di custodia ricadente sull'esponente nei confronti dei minori, nell'atto di deferimento a giudizio, invece, il procuratore rilevava che il Gorgerino, il quale pur sforzandosi di elencare i suoi buoni uffici interposti, non risulta essersi attivato fattivamente, al pari degli altri, per denunciare i fatti. Proprio dalle difese in atti, scrive il procuratore, si ricava un dato sconcertante: nessuna di esse coglie nel segno ovverosia sul dovere di denuncia.

Ora, nella decisione impugnata il punto focale della vicenda ritorna sul dovere di vigilanza ricadente sull'esponente nei confronti dei minori. Appare chiara, a questo punto, la lesione del diritto di difesa dell'esponente nel momento in cui il capo di imputazione è quanto mai generico, indeterminato e cangiante.

Il Procuratore Federale avrebbe invero dovuto provvedere, così come non è stato, a scandire con precisione e determinatezza le condotte contestate e non lasciare il deferito nella posizione di dover intuire, e non conoscere con precisione come suo diritto, le violazioni disciplinari contestate.

In questo modo, come è facile capire dalla lettura degli atti difensivi, il Gorgerino si è mosso prima in una direzione, ovvero quella della violazione del dovere di vigilanza e custodia sui minori ad egli affidati, poi in quell'altra costituita dal dovere di denuncia, condotta sulla quale ha concentrato la sua difesa in sede di processo.

Per poi leggere che nella decisione non veniva nemmeno citata la violazione relativa al dovere di denuncia ma solo l'altra.

A questo punto, si ritiene sussistente anche per questo aspetto la violazione del diritto di difesa. Se è vero che il procedimento disciplinare assume carattere informale e sommario rispetto a quello penale, è altrettanto vero che non può sminuire un diritto elementare di difesa come quello costituito dalla conoscenza certa del motivo di deferimento che trova fondamento e garanzia, anche in questa sede, nell'art. 24 della Costituzione.

Il rigetto opposto nella decisione impugnata appare infondato e privo di motivazione, limitandosi in maniera insufficiente ad affermare apoditticamente che il deferimento indica con chiarezza i fatti che si assumono quale fonte di responsabilità disciplinare. Tanto che il Gorgerino risponde di un fatto che nell'atto di deferimento non gli viene sostanzialmente contestato...”.

In disparte l'impropria sovrapposizione di due questioni processuali ben distinte (quali sono la nullità del capo di imputazione per genericità ed indeterminatezza e la nullità della sentenza per immutazione del fatto rispetto all'accusa), il Difensore trascura il contenuto della propria memoria difensiva del 6 giugno 2025 (quella che si può definire la “comparsa di costituzione e risposta” del convenuto), nella quale egli prende puntualmente posizione

e contesta entrambi i profili di colpa, ossia l'omessa denuncia dei fatti occorsi (pagg. 3 e ss.) e la *culpa in vigilando* (pagg. 6 e ss.), trattando anche degli interventi del Gorgerino che, a dire dello stesso, avrebbero costituito pronto ed esatto adempimento dei doveri di controllo e protezione degli atleti minori lui affidati, nonché di immediata sanzione dei comportamenti scorretti dei due minori incolpati.

Tanto basta ad escludere ogni concreta lesione dei diritti di difesa; non è casuale che nelle conclusioni della citata memoria la *"...violazione del principio del contraddittorio e di difesa..."* è espressamente ancorata alla sola (ed insussistente, quanto al più irrilevante) *"...mancata comunicazione degli atti del procedimento..."*.

Il Tribunale, dal canto suo, seppure con la necessaria sintesi, ha valorizzato entrambi i profili di responsabilità, non trascurando di rimarcare che *"...già dalla chat in atti risulta che fin dal febbraio 2024 erano noti al Gorgerino (e agli altri utenti, quali il presidente, Gessa, Pessola, ecc.) comportamenti che, vista la loro valenza sintomatica di una situazione particolare, avrebbero dovuto esser oggetto di risposta immediata e che, viceversa, risultano inspiegabilmente rimasti senza seguito da parte di istruttori e dirigenti..."*.

L'omissione oggetto dell'addebito contro il tecnico ed accompagnatore Gorgerino (ed altri) è e non poteva che essere ben chiara alla Difesa: i doveri di attivazione ed impedimento in tesi violati comprendevano e comprendono - *naturaliter* – (a) l'obbligo di far cessare la pericolosa *"...degenerazione..."* della convivenza ed interazione tra i giovani atleti nel contesto agonistico e sociale di che trattasi, (b) l'assunzione di immediate e concrete iniziative protettive per i più piccoli (financo escludendo i due responsabili dalle regate e dagli allenamenti), (c) il serio confronto con il direttivo per eliminare le cause di tali atti e prevenirne la reiterazione e (d), per il caso di altrui inerzia, formalizzare adeguatamente la questione ed eventualmente la propria dissociazione e – in ultima analisi - rinunciare al delicato incarico (così legittimamente liberandosi – almeno in parte - degli obblighi di protezione e denuncia) fino al ripristino della fisiologica sicurezza e vivibilità del contesto ed alla riaffermazione dei fondamentali principi e valori presidiati dalla FIV.

Può ora passarsi alla delibazione delle questioni proposte dall'Avv. Pirisi, indicate alla pag. 1 del presente provvedimento.

A) All'udienza del 22 luglio 2025, l'avv. Pirisi per WCC, Festa, Pessola e Vacca, *"ribadisce - così testualmente dal verbale - la richiesta di declaratoria di estinzione del processo per omessa notifica della sentenza di primo grado e precisa che l'odierna costituzione è finalizzata a far valere la questione"*. Successivamente, nella memoria autorizzata di data 28/7/2025, la parte precisa che *"il procedimento è nullo per carenza di notifica della decisione (sia del dispositivo che della motivazione)"*.

L'eccezione, formulata per la prima volta in udienza, è infondata, oltreché tardiva.

In linea di fatto, va affermato che la decisione (dispositivo e motivazioni) del Tribunale federale, ora oggetto di impugnazione, è stata pubblicata in data 12 giugno 2024 sul sito internet istituzionale della Federazione (art. 13, comma 4 R.d.G.). La Segreteria degli organi di giustizia in pari data ha comunicato agli indirizzi di posta elettronica certificata

eletti dalle parti la decisione. Tuttavia, la comunicazione all'affiliato Windsurfing Club Cagliari, a Festa, Pessola e Vacca, costituite in primo grado a ministero dell'avv. Pirisi, il cui indirizzo di posta elettronica certificata era stato eletto per le comunicazioni, è stata effettuata in data 12 giugno 2025 all'indirizzo PEC dell'avv. Serena Imbriani, che aveva sostituito l'avv. Pirisi all'udienza di discussione dell'11 giugno 2025.

Ciò nonostante, la decisione di primo grado, ritualmente pubblicata sul sito istituzionale federale, acquista con la pubblicazione la sua efficacia autoritativa.

L'art. 42, comma 1 del R.d.G. prescrive che "Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dall'esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 2" e quindi con la pubblicazione della sentenza in data 12 giugno 2025 il termine in esame è stato rispettato, indipendentemente dalla comunicazione del provvedimento alle parti.

Quanto alla notifica eseguita al sostituto processuale, trattasi di notifica nulla e non inesistente, stante l'evidente collegamento tra l'incolpato e il difensore che, sia pure in veste di sostituto processuale, ha patrocinato la difesa avanti il Tribunale nell'udienza di discussione, così da escludere che la notifica della sentenza a quest'ultimo sia da considerare come fatta a persona o in luogo in nessun modo riferibili al destinatario della notificazione (Cass. civ. sez. III 21/3/2021, n. 20840; Cass. civ. sez. II, 26/8/2019, n. 21704; Cass. Civ. sez. I 23/2/2012, n. 2759).

Infine, non va sottaciuto che, nel caso che ci occupa, la parte, impugnando l'atto nei termini di rito, non solo dimostra di essere stata a conoscenza della pubblicazione della decisione (art. 41, comma 2 R.d.G.), ma anche, depositando un'impugnazione con articolati motivi in fatto e diritto, dimostra di non aver subito alcun pregiudizio o alcuna compressione dei suoi diritti di difesa a causa dell'omessa comunicazione della decisione all'indirizzo di PEC indicata in atti. La nullità è stata sanata ex art. 156 c.p.c. avendo l'atto raggiunto il suo scopo.

Inconferenti i precedenti citati dal reclamante, riferendosi essi a casistiche differenti e, in particolare: i) (TAR Lazio n. 9850/202) alla mancata notifica alla parte/ricorrente (invio a un indirizzo PEC errato) degli atti precedenti all'avviso di fissazione dell'udienza innanzi il Tribunale Federale (segnatamente comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini e del successivo atto di incolpazione e deferimento; ii) (Collegio di garanzia 10/2016) al diverso caso di mancata comunicazione della CU del Giudice sportivo che comminava giornate di squalifica, ulteriori rispetto alla singola e automatica giornata di squalifica conseguente all'espulsione durante una gara ; iii) (Collegio di Garanzia n. 57/2025) alla mancata notifica della comunicazione di conclusioni delle indagini (e degli altri atti del procedimento mediante PEC), situazione peraltro smentita anche in linea di fatto. Interessante notare, peraltro, che tale ultima decisione richiama il principio già espresso dal Collegio di Garanzia (decisione n. 60/2016) secondo cui *"in applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c. la nullità non può essere mai pronunciata in presenza di un atto che abbia raggiunto il suo scopo, né può essere rilavata dalla parte che vi ha dato origine"*.

Inoltre, dall'applicazione dell'art. 157 c.p.c. consegue che l'eccezione è inammissibile non essendo stata presentata con l'impugnazione (ove si legge – pag. 1 in fondo – *"RECLAMO avverso la decisione n. 6/2025 del 12/06/2025 (Proc. 125/2025 FIV), adottata*

dal Tribunale Federale della Federazione Italiana Vela nel procedimento n. 11/2024, comunicata a mezzo pec in data 12 giugno 2025”), ma nel corso della prima udienza.

B) La questione relativa alla rappresentanza dei minori [REDACTED] e [REDACTED] deve parimenti essere rigettata.

L'Avv. Tribisonna è infatti intervenuta ed ha agito in giudizio sulla base dei poteri conferitile da entrambi i genitori dei due minori con le procure alle liti versate in atti il 28 gennaio 2025.

Deve infine essere respinta la questione in merito alla facoltà del terzo intervenuto di partecipare anche al grado d'appello del procedimento disciplinare.

Depone innanzitutto in questo senso il dato letterale delle norme che vengono in rilievo; l'art. 41 comma 6 del Reg. di Giustizia prevede che al giudizio di appello si applichino le norme che regolano il primo grado di giudizio; e non si vede come la partecipazione e l'esercizio delle difese da parte dei soggetti *de quibus* possano essere ritenuti non “*..compatibili ...*” con le scansioni del procedimento di secondo grado.

Ed il precedente comma 2 dello stesso articolo indica tra i destinatari dei reclami e degli avvisi “*...le altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio...*”; escluse le Parti necessarie (Procuratore Federale e Difensori degli Incolpati), il riferimento non può che essere alle c.d. parti eventuali del processo, ossia i terzi interessati che siano già intervenuti davanti al Tribunale (e gli adempimenti preliminari di cui sopra non possono certo considerarsi fine a sé stessi).

Sarebbe del resto irrazionale interpretare in senso preclusivo le norme citate, posto che l'interesse giuridico riconosciuto meritevole di tutela processuale non viene certo meno per il solo fatto che la lite sia passata al successivo grado di giudizio.

Ed anzi, poiché i terzi non sono intervenuti in appello, ma durante il primo grado di giudizio, hanno acquisito la qualità di parti del processo, con conseguente litisconsorzio processuale necessario in appello (v. ad es., per il processo civile, Cass., 3 marzo 2025, n. 5555, in relazione al giudizio di rinvio dalla Cassazione, che “*...deve svolgersi tra tutte le parti nei cui confronti vennero pronunciate la decisione di cassazione e quella cassata ed è tempestivamente instaurato con la citazione di una sola di esse nel termine di legge, ma il giudice designato per il rinvio, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, deve disporre l'integrazione del contraddittorio in relazione alle altre parti...*”).

Anche a voler fare riferimento alle norme del C.p.p. *in subjecta materia*, la conclusione non muterebbe: la persona offesa dal reato mantiene intatti i propri diritti e facoltà in ogni stato e grado del giudizio di merito ed il danneggiato consolida definitivamente la propria presenza nel processo con la dichiarazione di costituzione di parte civile (è noto il principio di immanenza).

C) In relazione, infine, alla richiesta, formulata da WCC, Festa, Pessola e Vacca nella memoria difensiva autorizzata di data 28/7/2025, che questa Corte si esprima esplicitamente sull'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della decisione di primo grado, va rilevato che l'istanza precisata nelle conclusioni del reclamo di data 25/6/2025 “*...con riserva di richiesta in udienza della sospensiva delle sanzioni del primo grado per tutti i motivi che verranno esposti...*” è inammissibile.

L'istanza deve infatti essere proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale e i motivi e i fatti a sostegno dei requisiti del *periculum* e del *fumus* devono essere quantomeno allegati.

Neppure in seguito, ossia all'udienza del 24/7/2025, la "riservata" richiesta cautelare, è stata ritualmente dedotta, posto che l'unica istanza ivi diffusamente trattata ha riguardato la sospensione del procedimento disciplinare per la c.d. litispendenza penale.

In ogni caso, come questa Corte ha già disposto con ordinanza del 22/7/2025 (che qui si richiama), non risultano gli elementi per ritenere sussistenti i requisiti per accogliere le istanze di sospensione della provvisoria esecuzione, espressamente richieste solo dagli allenatori e dall'atleta ██████, anche se si volessero ritenere implicitamente formulate da altri reclamanti.

Il giudizio non muta pur a fronte della memoria dell'Avv. Pirisi datata 28/7/2025; in disparte la inusuale formulazione, che la rende più simile ad un – decisamente inappropriato – monito alla FIV che non ad una difesa tecnica¹⁴, l'atto deduce un *periculum* grave e irreparabile derivante dall'esecutività della prima sentenza che è smentito *per tabulas*; ed infatti l'art. 16 dello statuto dell'affiliato (agli atti del procedimento di primo grado in quanto allegato dall'Avv. Tribisonna all'istanza di data 28/1/2025) dispone quanto segue: *"Requisiti necessari per ricoprire cariche sociali - Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla F.I.V., in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno..."*.

Il merito della causa

I reclami delle Difese sono, per quanto di ragione, infondati.

Occorre innanzitutto ricordare i principi consolidati in tema di qualità e quantità della prova necessarie per pervenire al giudizio di responsabilità disciplinare, anche al fine di dissipare possibili equivoci insiti nel ripetuto richiamo – ad opera delle Difese – di alcune norme della Costituzione (i già cit. artt. 24/2 e 111) e di alcuni istituti del C.p.p. che variamente le recepiscono ed attuano.

Il Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione a Sezioni unite n. 6/2016 ha ribadito quanto segue: *"...è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione*

¹⁴ *"...Si chiede - anticipando da ora, in caso di condanna, ulteriori azioni agli Organi Superiori (sportivi ed ordinari) – che l'eventuale sanzione sia sospesa in attesa dell'ulteriore grado di giudizio, in ragione del fatto che il 2.8.25 si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative del WCC e l'eventuale sanzione, seppur non ancora definitiva, impedirebbe ai tesserati Festa, Vacca e Pessola di esercitare il loro diritto alla candidatura, con conseguente ingiusto nocumento e, corrispondente, diritto al risarcimento del danno in capo alla FIV ove, nei successivi gradi di giudizio (sportivi ed ordinari), dovesse emergere la non giustizia dell'odierna decisione..."*.

dell'illecito - certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito...".

A questo standard probatorio ha fatto riferimento il Tribunale Federale, seppure con la formula del "...più probabile che non...", invero elaborata da Giurisprudenza e Dottrina con specifico riferimento all'onere dimostrativo del nesso causale nella responsabilità civile.

Ciò premesso, si tratteranno di seguito, separatamente, le posizioni degli atleti minorenni, con riferimento ai fatti di Arco di Trento e gli altri oggetto di contestazione (sui quali gli incolpati – nessuno escluso – hanno comunque accettato il contraddittorio ed esercitato appieno il diritto di difesa) e a quelle degli altri accusati.

I 4 filmati acquisiti al giudizio, pienamente utilizzabili, dimostrano (oltre ogni ragionevole dubbio, per altro) che [REDACTED] e [REDACTED] hanno commesso gli atti loro contestati, che (a prescindere dalla loro attuale qualificazione - a tratti per altro "metagiuridica" - e sussunzione in una o più fattispecie di rilievo penale, che qui non interessa per nulla) costituiscono certamente illecito disciplinare, per la loro contrarietà ai principi di lealtà, probità e rettitudine – nella loro accezione più lata - tutelati dall'art. 61 Reg. di Giustizia FIV. Quasi superfluo rilevare (anche perché non contestato) che la fattispecie, ampia ma certamente non indeterminata, è completata e "riempita" in termini definitivi e contenutistici dalla Carta dei Diritti del Bambino nello Sport (Ginevra, 1992), la quale sancisce, tra gli altri, il diritto del bambino a praticare sport in un ambiente sano, sicuro, rispettoso della propria dignità e libero da ogni forma di abuso e dallo stesso Codice Etico FIV, che impone a dirigenti, tecnici e atleti l'obbligo di promuovere comportamenti responsabili, rispettosi dei principi di lealtà sportiva, non violenza, tutela psico-fisica del minore, nonché il dovere di segnalare tempestivamente ogni anomalia, rischio o condotta disfunzionale nel contesto sportivo.

Le difese non hanno del resto riguardato l'identità dei due minori ripresi nei video (nessuno ha infatti pensato di mettere in dubbio che essi fossero proprio [REDACTED] e [REDACTED]) e la materialità dei gesti compiuti (per altro connotati sempre dalle stesse ricorrenti modalità, specie per quanto riguarda le parti del corpo coinvolte), ma si sono concentrate (a) sull'*animus* che li avrebbe connotati ed in particolare sull'assenza di intenti di vessazione e prevaricazione e (b) sulla condotta contestuale e successiva serbata dai minori attinti e dagli altri presenti, in tesi dimostrative del consenso di questi ultimi e con esso dell'assoluta irrilevanza dei comportamenti in esame.

In sintesi, i rispettivi Difensori hanno invocato l'*animus iocandi* e rappresentato un contesto improntato a (testualmente) goliardia, scherzosità teatrale, spirito di squadra, cordialità, condivisione, divertita partecipazione, cameratismo, etc., in cui giovani e giovanissimi atleti interagiscono consensualmente e paritariamente in maniera

fisiologica. In sede di discussione, l'Avv. Dedoni ha inteso segnalare che si tratterebbe di fatti comuni, ricorrenti e non puniti anche in altre Federazioni, argomento assertivo e comunque irrilevante (oltre che in qualche misura preoccupante).

Particolarmente insistiti (ed altrettanto inconferenti) sono stati i riferimenti alla partecipazione dei minori [REDACTED] e [REDACTED] (e della minorenni [REDACTED]) alle video-riprese degli atti compiuti in hotel durante la trasferta agonistica ad Arco di Trento, che – a detta dei Difensori – dimostrerebbe l'assenza del clima di timore e soggezione imposto dai due atleti più grandi e comunque non consentirebbe di distinguere (testualmente) “...le vittime dai carnefici...” (oltre a rendere inattendibili le dichiarazioni testimoniali dei relativi genitori, in tesi interessati a sottacerla e con ciò enfatizzare strumentalmente il caso).

Le Difese hanno poi valorizzato – sempre nella stessa prospettiva probatoria - la prosecuzione della comune attività sportiva e alcune ulteriori e successive frequentazioni tra i minori coinvolti (anche al di fuori del contesto WCC)¹⁵.

Orbene, in primo luogo, il fatto che l'Accusa si sia fatta carico (pur senza esservi tenuta) di uno sforzo qualificatorio di tali atti (per altro con impostazione *pro reo*, avendo la Procura Federale richiamato soltanto la macro-categoria del “...bullismo...”, senza il riferimento esplicito alle astrattamente ipotizzabili fattispecie di reato che di regola lo costituiscono) non autorizza affatto a concludere che in assenza di specifica intenzione offensiva, lesiva o di coartazione dell'altrui persona l'illecito disciplinare non sussista (tanto più che esso è integrato anche dalla semplice colpa, ex art. 2 comma 1 Reg. di Giustizia).

Del resto, nessuna delle fattispecie penali astrattamente rilevanti (certamente non l'art. 610 C.p.) richiede il dolo specifico, ma solo quello generico.

E le Difese non hanno specificamente allegato che [REDACTED] e [REDACTED] (quattordicenne il primo e quindicenne il secondo) non avessero *coscienza e volontà* di interferire con l'altrui persona (anche immobilizzata) con modalità certamente “invasive”, né che essi abbiano agito nella (erronea ed incolpevole) convinzione del consenso dei minori da loro attinti (la cui valenza scriminante sarebbe comunque da escludersi, sia per la giovanissima età dei soggetti passivi, sia per la nota indisponibilità dei diritti della persona che vengono in rilievo nel caso specifico).

All'evidenza è altrettanto irrilevante l'eventuale concorso (per c.d. morale) di altri soggetti in alcune parti delle condotte in questione (ci si riferisce in particolare ai minori [REDACTED] e [REDACTED]; esso, infatti, quand'anche dimostrato in tutte le sue componenti, specie quella per c.d. soggettiva, non escluderebbe certo, né mitigherebbe, la responsabilità degli incolpati che materialmente operavano i “gesti invasivi” ben resi dai filmati in atti.

Vi è di più: la memoria dell'Avv. Francesca Tribisonna del 27 giugno 2025, corredata da ampi e pertinenti richiami alla scienza in materia, ritualmente richiamata nella conclusionale del 29 luglio 2025, consentirebbe comunque di depotenziare (fino a disinnescarlo completamente) l'argomento difensivo riassunto in precedenza; giova ritrascriverne i seguenti passaggi, ove sono riportate le acquisizioni scientifiche in questa delicata e complessa materia, che questa Corte condivide e fa proprie:

¹⁵ Vedasi la dichiarazione scritta a firma del sig. Nino Villa Santa, datata 9 luglio 2025, prodotta dall'Avv. Dedoni con la memoria del 21 luglio 2025.

“... E' del tutto naturale, anche se apparentemente non normale e quindi apparentemente incoerente, che un minore vittima possa mostrare sentimenti di simpatia e attaccamento nei confronti del proprio aggressore. In taluni casi, addirittura, si possono manifestare persino condotte di emulazione verso i propri aggressori, soprattutto quando le vittime siano coinvolte in contesti dove è possibile sperimentare una marcata suggestione comportamentale legata alla psicodinamica di gruppo, stabilitasi nel contesto relazionale di appartenenza specifico.

Va sottolineato che i minori coinvolti si trovavano, oltre tutto, in un contesto sportivo a loro familiare e a forte caratterizzazione suggestiva e specifico, poiché distanti dai loro contesti familiari di riferimento. La loro reazione è qualificabile come una reazione dettata dal naturale tentativo di normalizzazione delle esperienze violente vissute, necessaria al fine di adattarsi ad un contesto avverso e violento come quello da loro sperimentato e documentato dai video riversati in atti. Questa tipologia di comportamento di ambivalenza difensiva è stata chiarita in termini di introiezione dell'aggressore da Ferenczi (S. Ferenczi, 1932, Confusione delle lingue fra adulti e bambini” in J.M. Masson, Assalto alla verità, Mondadori, 1984, p. 276), in termini di idealizzazione difensiva dell'aggressore da Alice Miller (A. Miller, La persecuzione del bambino, Bollati Boringhieri, 1987), in termini di sindrome da adattamento all'abuso sessuale da Summit (R. Summit, “The child sexual abuse accommodation syndrome” , Child abuse and neglect, 7 (2), 1983, pp.177-193) e assunta pertanto come quadro teorico di riferimento anche dalla più attuale letteratura scientifica in materia di psicologia clinica e forense. (P. Di Blasio (2000), Psicologia del bambino maltrattato, Bologna, il Mulino; W. Bernet (1997), AACAP Official Action. Practice parameters for the forensic evaluation of children and adolescent who ,ay have been physically or sexually abused,“ Journal of the American Accademy of Child and Adolescent Psychiatry” 36, pp.423-442)...”.

Al contrario, non giovano ai fini della decisione la relazione di CT¹⁶ a firma del dott. Antonio Melis (datata 6 giugno 2025 e depositata dall'Avv. Dedoni nel giudizio di primo grado) e – tanto meno - la relativa “...*Nota integrativa alla relazione tecnica pro veritate in risposta alla memoria a firma dell'Avv. Francesca Tribisonna...*” (apparentemente senza data e firma, depositata dall'Avv. Dedoni con memoria del 21 luglio 2025).

Ed infatti le conclusioni del dott. Melis – psicologo – sembrano riguardare in definitiva aspetti che per le ragioni sopra ampiamente esposte non influiscono sulla volontarietà e quindi rilevanza disciplinare *in sé* degli atti compiuti dal minore [REDACTED] (e dal minore [REDACTED] il 3 agosto 2024; così, infatti, si legge: “...il profilo psicologico di [REDACTED] risulta incompatibile con l'ipotesi di una condotta deliberatamente sadica, perversa o caratterizzata da una marcata intenzionalità lesiva. L'assenza di tratti antisociali o disforici, unita alla presenza di empatia, senso di colpa e disagio reattivo, porta a ritenere che – qualora vi siano stati comportamenti disfunzionali – essi debbano essere inquadrati all'interno di dinamiche goliardiche...In conclusione, la visione dei video non supporta né in termini clinici, né evolutivi, né comportamentali, l'ipotesi di bullismo sessuale o di

¹⁶ L'elaborato è tale, a prescindere dalla dichiarata funzione *pro veritate*; vi si leggono tra l'altro singolarissime “...raccomandazioni...” alla FIV ed agli Organi giudicanti, che tutto possono essere fuorché contributi scientifici alla comprensione dei fatti (men che meno della loro rilevanza disciplinare). Certamente si tratterà di scienza ed esperienza che le parti interessate potranno spendere in altre sedi.

molestia sistematica. Le sequenze vanno invece interpretate come agiti goliardici, in parte disfunzionali e da correggere sul piano educativo, ma non inquadrabili come illeciti a connotazione sessuale o violenta....”.

L'unico contributo semmai ricavabile dagli elaborati del Dott. Melis è proprio quello relativo alla piena capacità di [redacted] di comprendere adeguatamente le proprie azioni (leggasi in particolare il cap. 4 della Relazione “...Profilo psicologico del minore...”).

Tornando alle produzioni dell'Avv. Dedoni, tardiva e certamente non decisiva è anche la “...dichiarazione...” (non firmata) asseritamente proveniente dal minore [redacted] contenuta in un messaggio di posta elettronica datato 29 luglio 2025 apparentemente inviato da questi alla signora [redacted] madre di [redacted] (la relativa produzione/richiesta è stata riformulata con memorie del 29 luglio e del 3 settembre, vedi *infra*); in disparte considerazioni su possibili “mediazioni” che l'abbiano involontariamente riguardata, fondate sulla obbiettiva constatazione dell'impiego di termini difficilmente compatibili con il lessico di un infra quindicenne (spiccano in particolare “...spirito conviviale, tipico della partecipazione ad eventi sportivi giovanili...” e “...momenti goliardici, condivisi tra amici...”¹⁷) e sulla anomalia di una corrispondenza diretta tra esso minore e la madre del [redacted] il [redacted] riconosce la commissione di “...scherzi collettivi...” tra i quali annovera uno di quelli video ripresi (legittimando così la conclusione che fossero tutti, come in effetti è emerso, dello stesso “tenore”), salvo poi riportare le sue personali impressioni sulla loro natura e qualificazione.

Solo *ad abundantiam*, la produzione della dichiarazione scritta in esame e la (subordinata) richiesta di escussione del minore [redacted] sarebbero tardive; il Difensore, infatti, non le ha riproposte nelle conclusioni di cui al reclamo del 25 giugno u.s.

I filmati in questione, probatoriamente autosufficienti, sono poi ampiamente corroborati dalle dichiarazioni ripetutamente rese dai genitori dei minori attinti dagli atti *sub iudice*. Esse sono infatti plurime, precise e concordanti e nulla autorizza a ritenere che siano la risultante di reciproci condizionamenti ovvero di vere e proprie subornazioni.

Il tutto a prescindere dalla considerazione di comune buonsenso che ben difficilmente dei genitori mediamente coscienziosi e consapevoli del proprio ruolo possono aver strumentalizzato senza scrupoli i propri giovanissimi figli per la pura e gratuita intenzione di diffamare il WCC, il suo direttivo, due atleti minorenni e forse i genitori di uno di questi, esponendoli pure i propri figlioletti al coinvolgimento in un procedimento penale, nella – sempre delicatissima ed impattante – veste di vittime¹⁸.

Alcune Difese sembrano aver adombrato altri ed altrettanto spregevoli moventi; tuttavia, essi sono rimasti innominati e nulla è stato esplicitato (né tanto meno provato) in modo che il Tribunale prima e questa Corte poi potesse eventualmente prendere in esame la deduzione e verificare se essa, quando mai sussistente, potesse avere un qualche impatto (ma quale?) sulla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati.

¹⁷ Ad onore del vero la stessa “...goliardia...” (termine che ricorre negli scritti difensivi) è o dovrebbe essere contesto/atteggiamento/concetto (anche semanticamente) estraneo ai giovanissimi.

¹⁸ Non a caso nessuna delle Difese ha allegato (e provato) malanimo ed altri moventi illeciti in capo ai denunciati.

Quelle che possono definirsi (solo per comodità espressiva) “mezze frasi” o “mezze difese” si evidenzieranno anche quando si tratterà delle posizioni di Festa e Ruiz.

Passando ora agli altri atti oggetto di chiara contestazione disciplinare (efficacemente definiti come “...rituali...” o “...riti di iniziazione...” dei più giovani), in ordine ai quali gli incolpati si sono difesi, questa Corte ritiene che anch’essi siano stati confermati sia dalle prove dirette/rappresentative (le dichiarazioni di cui sopra ed i documenti acquisiti: ci si riferisce alla corrispondenza contenuta nella c.d. chat nota alle parti), sia da indizi gravi, precisi e concordanti.

Tra le dichiarazioni in esame vi sono tra l’altro quelle di terzi non coinvolti nel procedimento, ossia [redacted] e [redacted] e [redacted] (sentiti direttamente da Festa e Ruiz) e [redacted] (sentito dalla Procura Federale il 30 gennaio 2025); giova trascrivere gli stralci dei verbali, perché riportano dichiarazioni decisamente inequivoche:

- ([redacted]): “...in occasione dei primi allenamenti con gli under 16 alcuni compagni le avevano chiesto se avesse già ricevuto il “battesimo”, con successiva specificazione: “ti hanno già **inculato**?”. Le fu poi specificato che le ragazze ricevevano il battesimo dalle altre ragazze. All’epoca aveva inteso tale rito di iniziazione in senso metaforico (qualcuno le avrebbe rubato qualcosa dall’attrezzatura)....”¹⁹.

- ([redacted]): “...è passato agli U16 nel mese di gennaio 2024 effettuando una sola trasferta fuori dalla Sardegna in occasione del mondiale svoltosi ad Arco tra la fine del mese di Luglio e l’inizio del mese di agosto 2024. .. riferisce che **in occasione dalla riapertura delle docce interne del club, approssimativamente nel mese di Marzo 2024, al momento di effettuare la doccia alla fine dell’allenamento, l’atleta [redacted] (ndr) ha provveduto a rovesciargli sulla testa un flacone di bagnoschiuma contenete urina. Successivamente [redacted] è stato colpito ripetutamente e con forza con delle maglie di lycra bagnate in particolare da [redacted] e [redacted] (dr). Infine, i due soggetti e con buona probabilità anche altri atleti, presenti all’interno delle docce, dei quali non ha certezza, hanno provveduto a sputargli addosso. Il tutto veniva giustificato come pegno da pagare per l’utilizzo delle docce interne. Nel corso della trasferta di Arco è stato costretto con la forza da [redacted] ad entrare nella stanza in cui erano presenti tutti o quasi gli atleti maschi del club molto probabilmente per essere sottoposto al cosiddetto “rito di iniziazione” consistente, secondo quando ad egli raccontato, nella penetrazione dell’ano con le dita o con una parte di una scaletta da parte di [redacted] con l’aiuto di [redacted]...racconta di aver capito che fosse arrivato il suo turno in quanto era stato messo al corrente dai propri compagni di squadra delle pratiche che venivano effettuate da [redacted] e [redacted] (ndr) in occasione delle varie trasferte e di alcuni video che lo testimoniavano. ...Una volta fatto entrare nella stanza, inizialmente è stato chiuso fuori nel balcone per essere successivamente fatto rientrare dopo qualche minuto. Riferisce che nel momento in cui veniva trascinato verso un letto per subire, con elevata**

¹⁹ Il termine è già di per sé un formidabile riscontro alle accuse: la condotta invasiva è sempre la stessa e non è certamente necessario intrattenersi sull’inequivoco significato che alla stessa è attribuito in certe subculture o ambienti violenti. Non interessa in questa sede accertare se all’epoca il [redacted] - giovane, ma non giovanissimo – tale significato conoscesse.

probabilità, le azioni sopraccitate, qualcuno ha bussato alla porta e, approfittando della situazione, è riuscito a divincolarsi e scappare fuori dalla stanza... Sempre ad Arco, riferisce di aver visto in piscina [REDACTED] infastidire pesantemente gli atleti [REDACTED] e [REDACTED]... Vedendo piangere quest'ultimo, avrebbe urlato ad [REDACTED] di lasciarlo in pace provvedendo, nel contempo, ad allontanare [REDACTED] dalla piscina. [REDACTED] avrebbe quindi desistito.... Durante le operazioni di carico e scarico barche, in più episodi, [REDACTED] avrebbe colpito e insultato pesantemente [REDACTED] tanto da essere ripreso in alcune circostanze dai genitori presenti.... Riferisce che insulti e bestemmie di ogni genere fossero all'ordine del giorno in occasione degli allenamenti e delle attività a terra e di carico – scarico delle barche... Riferisce, inoltre, di aver avvertito un costante stato d'ansia derivante dalla possibilità che da un momento all'altro avrebbe potuto subire angherie di ogni genere da parte di [REDACTED] e [REDACTED]. Ancora oggi è preoccupato per eventuali ritorsioni a suo carico da parte di [REDACTED] e [REDACTED] per quanto di sua conoscenza raccontato. Il dover ripercorrere tali avvenimenti allo scopo di fornire le presenti informazioni al club per il mio tramite, gli ha generato un profondo senso di disagio e di angoscia....”.

- ([REDACTED]): “...in relazione ai fatti oggetto delle indagini, ho già reso una dichiarazione scritta al Windsurf Club di Cagliari e confermo il contenuto della stessa. Penso di essere stato fortunato per il fatto che mio figlio non ha partecipato alla trasferta di Arco. Sono in grado di riferire ciò che ho appreso sia dai genitori, sia dai figli di altri genitori. **Dopo questi fatti mio figlio ha seguito i suoi amici in un altro Club dove si sentiva più al sicuro, nonostante ci sia dispiaciuto venire via dal Club del quale siamo affezionati...**”.

A fronte di tali emergenze, è del tutto evidente che nessuna delle prove testimoniali richieste dalle Difese avrebbe potuto modificare *in melius* od anche solo indebolire il quadro accusatorio e la decisione di primo grado; ci si riferisce alle invocate testimonianze di custodi e manutentori del WCC (Omero Pellegrini, Giorgio Ruggeri e Tiziano Puddu, indicati dall'Avv. Dedoni).

Nessuno di questi, infatti, sarebbe stato in grado di escludere la sussistenza degli episodi in contestazione o di altri rilevanti, a meno di non sostenere (incredibilmente) di essere soliti trascorrere con i minori tutto il tempo in cui questi si trovano nei locali del Club o nelle docce (e ciò prescindendo dalla considerazione che i protagonisti – per quanto disinvolti ed insensibili ai richiami degli adulti - ben difficilmente avrebbero assunto gli atteggiamenti in questione pure in presenza di costoro).²⁰

Con specifico riferimento all'episodio patito da [REDACTED] sulla cui gravità non serve dilungarsi, esso è provato sulla base delle dichiarazioni del minore che l'ha subita e di quelle di [REDACTED] e [REDACTED], significativamente riscontrate dalla (provata) reazione di [REDACTED] a sera stessa e la successiva accesa discussione tra lui e [REDACTED] davanti ai Tecnici (che è del tutto ragionevole ritenere dunque consapevoli anche di questo specifico gesto e delle ben precise origini).

E tali prove non sono certo smentite dalle argomentazioni relative all'ampiezza della piscina dell'Hotel Angelini, le quali, in tesi difensiva, avrebbero reso impossibile la

²⁰ Per altro trattasi di persone che, ove esaminate, difficilmente avrebbero ammesso fatti in qualche misura pregiudizievole per loro stessi.

condotta violenta o comunque ne avrebbero permesso l'immediata percezione da parte di terzi; sfugge infatti in che modo rilevi il "dato dimensionale", tanto più se si considerano le modalità necessariamente "clandestine" del gesto", "...rapido, mirato e localizzato...", come efficacemente scritto nella memoria dei Difensori del minore [REDACTED]. Del resto, la parte anatomica (*more solito*) attinta sarebbe stata quella inevitabilmente immersa e quindi non visibile (se non ad eventuali apneisti).

Quanto alla mail della signora [REDACTED] che si sarebbe spesso trovata in piscina, valgono evidentemente le stesse considerazioni svolte in merito alla invocata testimonianza dei signori Omero Pellegrini, Giorgio Ruggeri e Tiziano Puddu.

Per le stesse ragioni sopra esposte le ulteriori istanze istruttorie dell'Avv. Dedoni debbono essere respinte (ci si riferisce a quelle contenute nelle memorie del 29 luglio e 2 settembre 2025, in questi termini: "...dichiarazioni [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e dott. [REDACTED] quale novum sopraggiunto alla trattazione dell'appello..."; per l'effetto devono anche respingersi le richieste di revoca che lo stesso Difensore ha da ultimo proposto contro le relative ordinanze istruttorie reiettive.

Su quella (apparentemente) riconducibile al minore [REDACTED] si è già detto.

Quanto alla dichiarazione/escussione dell'[REDACTED] non richieste in primo grado e quindi tardive (il difensore nulla di specifico ha allegato in merito ad incolpevoli circostanze impeditive²¹, tra l'altro difficilmente immaginabili se si considera che la comunicazione è indirizzata al Difensore del [REDACTED] e richiama precedenti contatti), esse nulla hanno a che vedere con i fatti di Arco di Trento, né con quelli precedenti specificamente indicati in atti; esse al più attengono/potrebbero riguardare fatti (la frequentazione – seppure occasionale – tra i minori, che (al netto delle acquisizioni della Scienza indicate nella già citata memoria dell'Avv. Trebissonna) pertengono eventualmente alla questione dell'*animus iocandi* dell'incolpato.

Stesso dicasi per la dichiarazione dell'[REDACTED] (pure essa tardiva, per le ragioni già esposte): vi si legge infatti: "...Non ho mai osservato comportamenti connotati da cattiveria, malizia o atti di bullismo...").

Le istanze istruttorie volte ad acquisire le comunicazioni/dichiarazioni della signora [REDACTED], non richieste in primo grado e quindi tardive (vedasi quanto precisato in nota 21), debbono essere parimenti ritenute irrilevanti; si deve ragionevolmente escludere, per le ragioni già esposte, che la dichiarante possa essere stata costantemente presente alle "interazioni" tra i minori, sia in piscina, che in albergo, che negli spogliatoi od altrove. Del resto, se oggi dichiarasse di aver notato qualche anomalia finirebbe per "auto responsabilizzarsi" di qualche pur rilevante omissione.

Venendo alla dichiarazioni del minore [REDACTED] (a prescindere dal fatto che esse possano aver risentito di suggerimenti da parte del Difensore e/o della madre presente in udienza, almeno i primi dei quali sarebbero per altro l'espressione di un fisiologico coordinamento difensivo e varrebbero al più ad escluderne la c.d. spontaneità, ma non a privarle del tutto

²¹ Il Difensore si limita alla seguente generica allegazione: "... novum sopraggiunto alla trattazione dell'appello...".

di utilità), esse si sono rivelate purtroppo non idonee a smentire le robuste prove a suo carico ed anzi (com'era prevedibile) in qualche misura confessorie: il minore, infatti, non ha disconosciuto l'autenticità dei video e negato d'essere il soggetto ripreso, ma ha affermato di aver ignorato "...il significato degli stessi [gesti]..." e di non aver avuto "...certamente intenzioni lesive e men che meno di natura sessuale..." ed ancora che "...si tratta di scherzi e risate tra compagni, in linea con il clima che regnava nella squadra. Non avevo alcuna intenzione di bullizzare e prevaricare...).

In disparte l'assenza di qualsiasi (pur cauta) manifestazione di resipiscenza e (pur generica e non auto accusatoria) forma di scuse quanto meno per i fatti nella loro oggettività (ossia per come ripresi dai video)²², gran parte della dichiarazione si è risolta in una (comprensibile, naturale e persino lodevole) difesa dei propri genitori, della loro integrità e reputazione e dell'educazione ricevutane. Temi non in discussione, ovviamente.

Ancor meno utile è la lunga parte della dichiarazione che riguarda la valenza liberatoria delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'Avv. Dedoni, i pareri del Dott. Melis ("...ritiene questa complessa vicenda molto montata e teatralizzata..."), l'attendibilità delle prove a proprio carico e, nemmeno velatamente, le qualità morali dei denunciati. Tutte questioni che non riguardano il fatto e che sorprende possano essere affrontate (con un certo piglio) da un giovane che un anno fa non aveva nemmeno compreso il significato (ed i possibili effetti) dei propri gesti.

██████████ con la dichiarazione in esame, si è infine lamentato di non essere mai stato ascoltato, nel corso di questa vicenda e di non essere mai stato messo in condizioni di replicare ad accuse "...infime ed assurde..."; così facendo, il giovane perde parte della propria residua credibilità: è agli atti la sua rinuncia al confronto con il Procuratore Federale, che pure lo aveva convocato. Né la sua ferma intenzione di smentire le "...accuse false ed inventate..." si è successivamente tradotta in qualcosa di concreto, se non in chiusura del giudizio di appello.

L'incolpato sembra aver giustificato tale comportamento per c.d. processuale con il grave stato di prostrazione psico fisica che lo affligge da allora, ma l'argomento è poco credibile: al netto delle osservazioni del Dott. Melis (che rendono l'immagine di un giovane tutt'altro che incapace di difendersi razionalmente), la serietà della questione ed il forte afflato difensivo dimostrato ben avrebbero dovuto prevalere sul transitorio stato di malessere (essi, al contrario, avrebbero potuto probabilmente costituire un valido strumento per liberarsi dalla sofferenza, frustrazione e delusione provocategli dalle false accuse di ragazzini che aveva sempre considerato compagni sinceri, grati del suo costante aiuto e supporto, sportivo e non).

Con specifico riferimento alla posizione del minore ██████████, altro assai rilevante (per quanto non necessario) riscontro alle prove a carico si ricava dalla mail del sig. Gorgerino del 20

²² In questo senso sembra notarsi una sorta di mutamento rispetto alla consapevolezza che traspariva dalle originarie esternazioni; se così è - e non si tratta quindi di una mera e legittima impostazione processuale -, questo procedimento disciplinare avrebbe perso (ovviamente per fatti estranei agli Organi di Giustizia) quella "...valenza educativa..." che esso deve pur sempre avere e che, non a caso, era stata dal precedente difensore del ██████████, Avv. Pietro Ambrosio, invocata nella nota inviata al Procuratore Federale il 15 aprile 2025.

settembre 2024, inviata alla presidenza del WCC, agli atti, nella quale quest'ultimo riferisce, esplicitamente, di altri (evidentemente ricorrenti) analoghi comportamenti ed offensivi del giovane atleta ("...già in cura per attacchi di rabbia..."), non solo nei confronti della minorenni [REDACTED], ma addirittura dell'allenatore "...[REDACTED]..." (in quest'ultimo caso tra l'altro per ragioni che nulla hanno a che vedere con una fisiologica "veemenza agonistica" o "...goliardia..." tra giovanissimi atleti compagni di squadra

In conclusione, la decisione del Tribunale a carico dei tesserati [REDACTED] e [REDACTED] deve essere certamente confermata e la gravità della condotta non consente alcuna mitigazione della sanzione, che ad avviso di questa Corte si è già attestata su livelli decisamente miti (giudizio che non muta anche a considerare le informazioni fornite dal CT Melis sulle attuali condizioni emotive del giovane [REDACTED]

Alla luce di quanto sopra non vi è dunque margine per la riduzione della sanzione, non senza rimarcarsi che solo l'acquiescenza del PM alla sentenza di primo grado ha precluso alla Corte di procedere a serie valutazioni circa il relativo possibile aggravamento.

Può ora passarsi ad esaminare le posizioni degli altri incolpati, non senza alcune fondamentali premesse.

A).- L'addebito disciplinare (contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini e nel successivo deferimento) è sufficientemente ampio da comprendere ogni aspetto di quella che per brevità si può definire la vicenda [REDACTED] e [REDACTED], come tale, esso è stato legittimamente devoluto al Tribunale (ed oggi alla Corte); conseguentemente esteso è stato dunque il contraddittorio, il che, come già detto affrontando la questione pregiudiziale posta dalla Difesa di Gorgerino, esclude *in radice* ogni rischio di difformità tra accusa e decisione o, se si vuol ragionare in termini processual-civilistici, quello di ultra-petizione.

Tanto in definitiva discende anche dall'ampiezza (giammai difetto di tassatività) della fattispecie disciplinare nella quale le condotte sono state sussunte (art. 61 commi 1 e 2 reg. di Giustizia). Del resto, la Procura Federale ha correttamente richiamato altre norme che valgono a riempire di ulteriore contenuto precettivo la disposizione appena citata; ci si riferisce in particolare al Codice di comportamento etico – sportivo della FIV.

Tra queste assumono particolare rilievo, ai fini di questa premessa,

- l'art. 2 comma 3: "...I tesserati operanti nell'ambito della FIV collaborano alla corretta applicazione delle normative vigenti. Essi comunicano agli uffici competenti ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell'attività sportiva e forniscono ai medesimi tutte le informazioni richieste. ...". Il dovere in questione riguarda anche gli Affiliati, ex art. 17 comma 1;

- il comma 5 del cit. art. 17: "...Ferme restando le prerogative del Garante del Codice di comportamento sportivo istituito presso il CONI di segnalare d'ufficio o su denuncia del tesserato di una Federazione, agli Organi di Giustizia federali i casi di sospetta violazione del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, gli Organi di Giustizia federale vigilano sul rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché sull'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo..."; norma che espressamente riconosce rilievo, ai fini delle comunicazioni obbligatorie di competenza degli Affiliati, anche al mero indizio di violazione e ciò ovviamente in funzione

del pronto ed effettivo esercizio delle prerogative (non dell'Affiliato, ma degli Organi della Giustizia Sportiva).

In questa sede è del tutto superfluo (se non improprio) interrogarsi sulla efficienza causale delle contestate azioni/omissioni rispetto ai gesti subiti dagli atleti minori o sulla c.d. efficacia salvifica che gli interventi (doverosi ed in tesi omessi) avrebbero potuto produrre; infatti, è chiaro che esse andrebbero comunque esaminate come violazione degli obblighi su tutti e ciascuno gravanti ex art. 61 Reg. di Giustizia FIV nei termini ampi di cui s'è detto, a prescindere per l'appunto dai loro effetti concretamente impeditivi degli atti illeciti oggetto di addebito a carico di [REDACTED] e di eventuali (ulteriori) loro recidive.

Sia in tal senso consentito richiamare il reato omissivo proprio, che anch'esso presuppone una determinata qualifica soggettiva in capo all'agente, con i relativi poteri, dalla quale scaturiscono doveri di attivazione la cui omissione è sanzionata a prescindere dal relativo esito/evento (che semmai li aggrava).

Il tema è dunque duplice, nei termini seguenti: (1) allenatori, tecnici e dirigenti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere (sulla base della loro posizione e della pretendibile diligenza qualificata) gli episodi in questione e la ingravescente "...degenerazione..." (l'andazzo, si dovrebbe dire) che da tempo connotava il contesto associativo, sportivo ed agonistico? (2) Sono dunque essi intervenuti concretamente per indagarli, impedirli, interromperne la permanenza, proteggere i soggetti passivi, aiutare gli stessi responsabili a rivalutare criticamente i propri comportamenti, ristabilire l'ordine, coinvolgere gli Organi FIV e garantire il rispetto di tutti gli inderogabili principi richiamati dall'imputazione?

La risposta è certamente negativa per tutti gli incolpati di che trattasi ed in questo senso il giudizio del Tribunale sul punto deve essere confermato.

Partendo dalla posizione del tecnico Gorgerino, deve anticiparsi che si tratta comunque dell'unico protagonista di questa vicenda che – seppure non a sufficienza – si è attivato per arginare il pericoloso *laissez-faire* che emerge dagli atti: in questo senso depone il contenuto dei due messaggi dallo stesso "postati" sulla più volte citata chat (28 febbraio e 30 aprile), con i quali egli denuncia e stigmatizza "...la gravità dell'atteggiamento..." e la "...convivenza impossibile...".

E non v'è dubbio che (a) con tali espressioni egli si riferisse (quanto meno anche) ai minori [REDACTED] e [REDACTED] (quest'ultimo già allo stesso allenatore noto per "...*attacchi di rabbia...*")²³ e (b) che tali inequivocabili segnalazioni siano pervenute non solo a Gessa, (e da ultimo a Congiu), ma anche ai vertici (Festa, Diaz, Vacca e Pessola)²⁴.

Nulla di concreto e specifico, del resto, autorizza a ritenere che tali messaggi fossero solo una forma di protezione per sé stesso, ovvero di simulato rigore e fittizia dissociazione a tutela della propria (anche futura) posizione di fronte alla FIV, ai genitori ed alla legge.

²³ Si noti, per quanto ancora possa occorrere, che né [REDACTED], né [REDACTED] hanno tempestivamente allegato la loro estraneità ai fatti oggetto delle allarmanti segnalazioni di Gorgerino.

²⁴ "...Al prox episodio sarò costretto a chiedere al consiglio direttivo (*che ci legge in copia*) un intervento disciplinare esemplare...". Se anche il Gorgerino, per ragioni insondabili, avesse in seguito deciso di tacere ai vertici eventuali recidive, rimarrebbe l'evidente responsabilità di questi ultimi per non essersi doverosamente informati e sincerati dell'evoluzione della vicenda.

E' altresì meritevole di positiva considerazione che Gorgerino sia l'unico degli incolpati maggiorenni a non essere stato successivamente "lambito" dalle questioni relative al mancato rispetto della esecutività della decisione di primo grado.

Quanto appena rilevato – lo si anticipa – costituisce circostanza attenuante e consente la riduzione della sanzione applicatagli in primo grado nei termini di cui al dispositivo.

Ciò doverosamente precisato, deve però rilevarsi il tenore chiaramente confessorio dei messaggi in questione e quindi imputarsi a Gorgerino:

1) di aver ben compreso che di tutto si trattava, ma non certo di "...goliardia..." ed in particolare di vera e propria abitudine ("...decine di rimproveri...") di comportamenti (fin troppo garbatamente definiti) "... non congrui con il concetto di sportività e condivisione...": egli stesso in particolare cita, riferendosi evidentemente (quanto meno anche) ai minori oggi giudicati "...cancro e mongolismo..., ex movimenti politici anticostituzionali, ...insulti/parolacce di qualunque tipo...", lesivi della "...sensibilità altrui..."²⁵ e tali da minare irrimediabilmente coesione, collaborazione e convivenza;

2) di non aver effettivamente adottato (quanto meno a far data dal 30 aprile 2024, senza ulteriori indugi) le misure che pure egli stesso aveva espressamente riconosciuto come necessarie e legittime: "...ritorno a terra o ritorno a casa..." o esclusioni dalle trasferte e prove agonistiche;

3) di aver abdicato – quanto meno ad un certo punto - al suo ruolo di garante sia dei valori fondamentali che vengono in rilievo in quei contesti (e che egli stesso nella corrispondenza elettronica elenca, dimostrando di ben conoscerli: "...sportività, condivisione, educazione, rispetto, aiuto reciproco ..."), sia della incolumità psico-fisica e della stessa serenità degli atleti a lui in quei frangenti affidati.

Valori e diritti dello sport velico e della persona umana in tutto e per tutto prevalenti su qualsiasi altra istanza od interesse, come specificamente imposto dall'art. 12 del Codice cit.: "...I Tecnici devono garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere degli Atleti di tutti i livelli vengano anteposti alla prestazione sportiva ed al risultato agonistico, ad interessi particolari, sia del singolo che della società di appartenenza o della Federazione stessa. I Tecnici designati responsabili delle Squadre Federali, quali rappresentanti ufficiali della Federazione, devono agire con un elevato senso di responsabilità ed integrità nell'espletamento delle proprie mansioni, rispettando i più severi principi etici del Codice...".

Né potrebbe Gorgerino utilmente invocare la concorrente (e più grave) inadempienza del direttivo e/o dei genitori: come ben noto (e qui soccorrono gli istituti del diritto penale), quando più sono i soggetti contestualmente gravati da obblighi di intervento a tutela di terzi necessitanti di protezione, nessuno di essi può liberarsi invocando l'inerzia degli altri garanti o la preponderanza del loro ruolo (Dottrina e Giurisprudenza fanno spesso ed efficacemente riferimento alla solidarietà nel debito di tutela).

²⁵ Stando alle premesse del ragionamento sotteso alle esternazioni del Gorgerino sembra lecito e ragionevole concludere che l'avverbio "...stupidamente..." sia stato dallo stesso virgolettato e volutamente utilizzato come eufemismo (come a dire, la definizione corretta sarebbe ben più grave) e che egli intendesse riferirsi non tanto al disturbo della altrui sensibilità, quanto all'offesa ripetuta e volgare alla dignità delle giovani persone in formazione che subivano tali "attenzioni".

Last, but not least, Gorgerino (che pure nella chat si lamentava chiaramente di essere stato lasciato solo a fronteggiare l'emergenza, come uno "...sceriffo...") non ha inteso neppure *allegare* in questo procedimento "atteggiamenti oppositivi/ostruzionistici" da parte del direttivo tali da avergli in tutto od in parte impedito di compiere quanto doveroso ed ormai evidentemente indilazionabile; in altri termini Gorgerino non ha ritenuto di invocare – se non veri e propri superiori e non sindacabili "ordini di non intervento" – quanto meno una qualche forma di (soverchiante od anche solo ostacolante) *vis maior*.

Il reclamo del tecnico Congiu deve parimenti essere respinto e la sanzione confermata.

I seguenti fatti sono dimostrati e possono così essere riassunti:

1) egli ha preso parte alla trasferta di Arco di Trento, durante la quale si sono verificati i fatti illeciti ascritti ai due atleti minorenni;

2) i video acquisiti riprendono quanto occorso in quelle circostanze (le generiche, per quanto rispettabili, allegazioni in senso contrario, si sono infrante non solo contro le precise e concordanti dichiarazioni dei genitori denuncianti, ma, in definitiva, contro le difese dei due minori coinvolti e del Gorgerino, che non li hanno minimamente disconosciuti);

3) alla stessa trasferta ha partecipato Davide Gorgerino, il quale – come già sopra trattato - quanto meno a far data dal febbraio 2024 era a conoscenza della ormai insostenibile situazione creatasi sia nel contesto degli allenamenti, che delle regate (e l'aveva comunicata anche al Direttivo del WCC, inserito nella più volte citata chat whatsapp, agli atti);

a) è quindi del tutto inverosimile – e deve pertanto essere escluso - che Gorgerino non abbia prudentemente informato di tale "...degenerazione..." anche l'ignaro collega Congiu che si apprestava ad assumere la diretta e rilevante responsabilità sulla squadra U12 (a stretto contatto con la U16), quanto meno per consentirgli di giungere preparato alle relative incombenze e di coadiuvare il medesimo Gorgerino nella complessa gestione del fenomeno. Congiu del resto non addebita al Gorgerino tale, incredibile, omissione;

b) egli ha personalmente assistito ad almeno due episodi, dimostratisi tra i più gravi tra quelli contestati (atti nei confronti dei minori [REDACTED] e [REDACTED]); la circostanza è stata del resto correttamente ammessa dalla stessa Difesa;

c) Congiu, quand'anche non presente, era stato informato da Gorgerino pure della discussione tra [REDACTED] e [REDACTED] assai significativa; [REDACTED] alla cena dello stesso giorno, aveva riferito ad entrambi quali atti aveva subito;

d) Congiu non ha allontanato i due atleti minorenni dalla competizione (sembra che l'unico provvedimento sia stato quello di inibire l'uso della piscina dell'hotel, dimostrando per altro di aver chiaramente percepito pericoli per i più giovani e non semplice "...goliardia..." o "...cameratismo...");

e) nella corrispondenza whatsapp con il sig. [REDACTED] (agli atti), Congiu manifestava il timore che il direttivo stesse tentando di sacrificarlo, come "...capro espiatorio..." per coprire le proprie colpe (che evidentemente l'allenatore riteneva sussistenti); in quella sede egli preannunciava all'interlocutore addirittura la sua intenzione di denunciare il fatto alla Polizia (a propria tutela, evidentemente consapevole delle possibili implicazioni penali

della vicenda), senza però fare il benché minimo accenno all'obbligo – operante su altro piano, ma altrettanto rilevante – di comunicarlo alla Procura federale (FIV). Ed infatti nulla il Congiu formalizzerà, se non – al più – assai tardivamente; donde ben può dirsi che Congiu abbia quanto meno accettato il rischio che sull'occorso calasse il silenzio e che, quale fisiologica conseguenza, i fatti potessero anche ripetersi;

f) anche l'istanza di "accesso agli atti" del procedimento disciplinare (oggetto di diniego da parte del WCC) è emblematica: pur ormai chiaro che la vicenda [REDACTED] aveva raggiunto certi irreversibili sviluppi, Congiu non ha inviato alcuna comunicazione alla FIV e/o ai genitori dei minori coinvolti, ma si è preoccupato di verificare se e quali atti/decisioni il Direttivo avesse adottato nei di lui confronti.

Anche la condotta del Congiu in fase di indagini e nel corso del giudizio depone contro l'incolpato (è noto che l'art. 116 c.p.c. permette al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti).

Ed infatti, invitato dal Procuratore Federale a fornire ogni elemento utile per chiarire la propria posizione, Congiu in data 15 maggio 2025 si è limitato alla seguente dichiarazione, non priva di ambiguità (sottolineati i passaggi di interesse):

"...Mi dichiaro estraneo ai fatti di cui non ero a conoscenza, se non ad agosto, dopodiché sono stato totalmente estromesso da ogni attività da parte del circolo. Da qui in poi non ho avuto nessuna possibilità di interloquire con i vertici del circolo e nemmeno due Pec da me inviate tramite il mio legale hanno avuto riscontro. Con riferimento alla chat dei genitori faccio presente di essere stato inserito solo a fine luglio. Da ultimo vengo a precisare che tutto ciò che la sig.ra [REDACTED] ha dichiarato con riferimento alla mia persona è totalmente infondato e falso, e mi riservo ogni azione più utile al riguardo...".

In corso di giudizio Congiu non ha però inteso rendere dichiarazioni (se non per mezzo di due memorie, una a sostegno dell'istanza cautelare e l'altra per contrastare la denuncia pervenuta alla Procura Federale in merito alla condotta serbata dall'incolpato dopo la comminatoria di primo grado).

Orbene, a tutto voler concedere al diritto di tacere (e vieppiù di non auto-accusarsi), non sfuggerà l'ambiguità della condotta difensiva: Congiu (a) ha imputato al direttivo di averlo ingiustamente penalizzato (e di non averlo nemmeno interpellato per la corretta ricostruzione dei fatti), ma tuttora si astiene dall'espone le ragioni per la quali egli ritiene ingiusto tale atteggiamento e (b) ha addebitato alla [REDACTED] di averlo accusato falsamente, ma non fornisce alcun dettaglio che – oltre a lumeggiare ulteriormente la vicenda - possa essere valutato e valorizzato anche a propria discolpa.

La responsabilità di Congiu deve quindi ritenersi provata, quanto meno per la sussistenza a suo carico di indizi gravi, precisi e concordanti. La sanzione applicata è dunque equa e commisurata alle condotte serbate quale Tecnico.

Le signore Vacca e Pessola sono evidentemente responsabili dell'illecito disciplinare loro contestato e, vista la gravità della loro condotta, la sanzione comminata in primo grado non può essere ridotta.

Entrambe erano quanto meno perfettamente a conoscenza delle serissime e risalenti criticità segnalate a più riprese anche dal Gorgerino, posto che la DSG partecipava alla chat whatsapp della quale più volte si è detto (che a partecipare fosse Vacca o Pessola

o che partecipassero entrambe è del tutto irrilevante; insieme costituivano la DSG e non è nemmeno immaginabile che non condividessero tali informazioni e comunicazioni); sorprende anzi, assai negativamente, l'assenza di loro messaggi concretamente idonei a prevenire la recidiva e ripristinare la normalità durante allenamenti e competizioni e, in particolare, l'assenza di qualsiasi riferimento alle responsabilità disciplinari previste dalla FIV (e prima ancora dal WCC).

Esse, quali uniche componenti della DSG e componenti del Direttivo (quindi esponenti di vertice della ASD), hanno dichiaratamente ricevuto per prime le allarmanti informazioni veicolate dai genitori dei minori attraverso i tecnici Gessa, Gorgerino e Congiu, ma nessuna concreta ed immediata iniziativa hanno assunto, men che meno comunicare il fatto alla FIV, salvo: (1) validare la sospensione di tutta l'attività agonistica²⁶ così contribuendo – senza alcuna valida ragione - a penalizzare i minorenni certamente incolpevoli²⁷, (2) validare la scelta di “accentrare” la scomoda pratica nelle mani del Festa e (3) addirittura invitando i genitori denunciati ad abbandonare il Club ove non disposti ad accettarne le modalità di gestione dell'occorso²⁸.

Vi è di più: le due incolpate, le quali non hanno reso alcuna dichiarazione difensiva né al Procuratore Federale, né al Tribunale, né alla Corte, hanno ritenuto di spendere attraverso il loro Difensore il seguente argomento a discolta (invero comune al WCC, al Festa ed al Diaz): “...nonostante le ripetute sollecitazioni della D.S.G. a visionare i video per valutare la gravità dei fatti e per identificare eventuali ulteriori soggetti coinvolti, i genitori si rifiutano di mostrarli o consegnarne copia. Pertanto, le accuse rimangono prive di qualsivoglia riscontro oggettivo. La riunione si conclude con l'impegno della D.S.G. a informare tempestivamente il Presidente e il Consiglio Direttivo, affinché venissero assunti i provvedimenti più opportuni a tutela di tutti gli atleti e del Club...” (sottolineature dell'estensore).

In altri termini, secondo le reclamanti, le plurime e concordanti dichiarazioni di genitori di atleti infra-dodicenni, che (stando agli atti) prima di allora non avevano avuto motivi di contrasto né con il WCC, né con altri genitori, non avrebbero integrato il *fumus* (più che sufficiente per spiegare immediatamente i loro autonomi poteri impeditivi, di protezione dei minori e di segnalazione alla FIV), ma avrebbero necessitato di ulteriore “...riscontro oggettivo...”, in particolare i video in questione; orbene, in disparte il fatto che nessuno degli incolpati ha documentato la infruttuosa richiesta dei filmati (che il comune buon senso avrebbe imposto di formalizzare, anche solo a propria futura tutela) e che la conoscenza degli stessi non presuppone necessariamente la consegna dei file (essendo sufficiente la relativa visione), è evidente che la ricerca di riscontri ad una *notitia* di possibile rilievo disciplinare è attività statutariamente riservata agli Organi di Giustizia FIV e non certo rimessa alla libera iniziativa dell'Affiliato e men che meno di una DSG (diversamente opinando, l'azione disciplinare e la stessa sanzione finirebbero per

²⁶ Provvedimento che, stando a quanto già chiaramente emerso alla data del 10 ottobre, assume oggi un qualche sentore di ritorsione.

²⁷ Forse addirittura azzerando la valenza ed utilità della sospensione del ██████ cui pure la Difesa ha fatto ripetuto riferimento quale asserita prova del puntuale adempimento degli obblighi di intervento delle due incolpate, oltre che del Festa e del WCC.

²⁸ La circostanza è pacificamente provata sulla base delle dichiarazioni dei denunciati, ritenuti del tutto credibili anche sul punto.

diventare “materia disponibile”, sottratte nell'*an* e nel *quantum* – per le ragioni più diverse - alla precise competenze e garanzie previste dal Regolamento di Giustizia).

Anche la pretesa difensiva di accreditare la tesi di un così articolato procedimento interno prima di assumere le doverose iniziative (di intervento, protezione e denuncia alla FIV), giustamente definito “..*farraginoso*...” dal Tribunale, per quanto assolutamente rispettabile lascia assai perplessi: è irragionevole pensare che in una realtà organizzativa di modeste dimensioni (come il WCC) l'adozione di precisi e concreti interventi come quelli più volte richiamati sia subordinata al compimento di scansioni endo-procedimentali tra loro distinte e non comunicanti, variamente denominate (pre-incontri, incontri informali, incontri formali, incontri con gli Allenatori, incontri con Allenatori e DSG, rapporto della DSG al CD e via dicendo), le quali possono avere – ed hanno avuto nel caso concreto – il solo effetto di posticipare impropriamente l'intervento della Procura Federale, unica, lo si ripete, ad avere il potere ed il dovere di approfondire le *notitiae* di illecito disciplinare.

A nulla rileverebbe, in senso contrario, che anche i genitori dei denunciati avessero in qualche misura contribuito al suddetto ritardo nel coinvolgimento della FIV.

La sentenza di primo grado deve quindi essere confermata e la sanzione certamente confermata.

Il reclamo del sig. Festa deve essere respinto.

(1) Il presidente Festa sapeva o colpevolmente ignorava la preoccupante deriva collegata alle condotte ed intemperanze - variamente denominate - dei due atleti minori; egli, infatti, partecipava alla chat più volte citata e quindi sapeva o doveva sapere dei gravi comportamenti segnalati e stigmatizzati dall'allenatore e da alcuni genitori e certamente non risolti;

(2) l'incolpato era altresì fin da subito (ossia quanto meno dal 20 agosto) a conoscenza dei gravi fatti occorsi in Arco di Trento, giacché è assolutamente contrario a buon senso (e quindi non credibile) che per qualche recondita ragione Gorgerino, Congiu, Gessa, Vacca e Pessola abbiano preferito tenere il presidente e l'intero direttivo all'oscuro dei fatti, per lungo tempo, rischiando così di sentirsi in futuro addebitare in via esclusiva tutte le colpe del caso (come in parte sembra essere avvenuto, a dar credito a Congiu);

In questo contesto, la dichiarazione scritta pervenuta a mezzo mail del 22 giugno 2025 da alcuni genitori degli atleti della Classe NACRA 15 rimane del tutto irrilevante, anche per le considerazioni spese con riferimento alle dichiarazioni dei custodi e manutentori della sede del WCC.

Il Festa, quindi, doveva senza indugio (astenersi dalla asserita ricerca di “...riscontri...”²⁹ e) denunciare il fatto agli Organi FIV.

Oltre a ciò, l'incolpato ha assunto (prima dell'intervento della FIV) un comportamento a dir poco anomalo (per come ricostruito in atti):

(3) ha sostenuto (e ribadito nelle difese tecniche) che lo *spatium deliberandi* ha risentito della necessità di acquisire “...riscontri...” alle dichiarazioni dei genitori dei minori

²⁹ Quali poi dovessero essere tali “...riscontri...” è rimasto non esplicitato.

denuncianti, sottintendendo che in assenza di questi ultimi il WCC non avrebbe potuto assumere alcuna decisione;

(4) ha non di meno contribuito alla delibera di una prima sospensione dell'atleta [REDACTED] a far data dal 30 agosto 2024, che per coerenza non avrebbe dovuto essere applicata fino alla completa acquisizione dei non meglio precisati "...riscontri...";

(5) il 26 settembre successivo, sempre in costanza di accertamenti interni (e quindi, a voler dar credito alla tesi difensiva, in assenza di compiuti "...riscontri..."), ha contribuito a deliberare la ulteriore sospensione del [REDACTED] per 60 gg e persino quella del [REDACTED] (prima solo ammonito) per gg 30;

(6) le misure non sono state revocate nonostante che le famiglie dei due minori [REDACTED] e [REDACTED] avessero fatto pervenire (apparentemente) note di protesta e dichiarazioni negatorie e/o volte ad un diverso inquadramento dei fatti; stando alle difese del WCC, risulta tra l'altro che la sig.ra [REDACTED] avesse ipotizzato che i video, che quindi è lecito supporre avesse visionato, potessero essere stati alterati con il ricorso a "...strumenti di intelligenza artificiale..." (vedi pag. 4 del reclamo a firma dell'Avv. Pirisi);

(7) ai richiedenti l'accesso agli atti – negato – il Festa in data 17 dicembre 2024 ha invece comunicato che non era "...stato aperto alcun procedimento disciplinare a carico dei tesserati indicati..." (si vedano tra l'altro gli all. 17 e 18 all'esposto dell'Avv. Maffei ed altri), il che contrasta con il dato della duplice sospensione; tanto ha ragionevolmente incrementato dubbi e timori dei denunciati;

(8) come già esposto, in data 10 ottobre 2024 Festa ha contribuito a deliberare la sospensione dell'attività agonistica dell'intera classe, asseritamente per completare l'istruttoria interna, quando, a tutto voler concedere, le dichiarazioni fino ad allora raccolte ed in fase di completamento non avevano certamente fatto emergere elementi per penalizzare (e tanto meno responsabilizzare) anche i giovanissimi atleti della U 12.

Anche il comportamento processuale dell'incolpato – che non ha reso dichiarazioni difensive - deve essere valorizzato assai negativamente.

Come in qualche misura previsto da Congiu, un dato accomuna le difese dei vertici del WCC (e tra essi vi è il Diaz, la cui posizione sarà a breve trattata) ed è la seguente (poco tempestiva e ragionevolmente insostenibile) duplice tesi: (a) le informazioni sulla grave ed ingestibile situazione collegata alla condotta (quantomeno) di [REDACTED] non era nota al Direttivo prima del 20/23 agosto 2024 e (b) gli unici soggetti gravati da obblighi di garanzia latamente intesi erano gli allenatori.

Tesi che, per le ragioni già esplicitate, è priva di qualsiasi fondamento (oltre a non essere minimamente corroborata da dichiarazioni/difese di Congiu e Gorgerino).

Ribadita la responsabilità, la sanzione deve essere aumentata nei termini di cui in dispositivo; del resto Festa, figura di tutto rilievo, non ha neppure allegato con il necessario dettaglio circostanze tali da indurre la Corte alla mitigazione del trattamento sanzionatorio; del resto non gli avrebbe certamente giovato invocare la obiettiva delicatezza della complessa ed ormai "incancrenita" situazione venutasi a creare nel Club, con implicazioni che già apparivano assai serie (estendendosi esse oltre il contesto associativo e l'ordinamento sportivo) e la propria (ben più che probabile, quanto indebita) intenzione di operare una qualche mediazione tra le opposte esigenze (qualche tutela dei

minori, contenimento delle preoccupazioni dei loro genitori, solidarietà con/qualche supporto agli atleti responsabilizzati ed alle loro famiglie, tutela del buon nome e del prestigio sportivo del WCC, tutela della propria posizione giuridica).

Infine, anche il reclamo del Diaz deve essere certamente respinto.

Valgono a suo carico le stesse considerazioni svolte per il presidente Festa e le signore Vacca e Pessola, che qui si richiamano

La (quanto meno) inescusabile colpa del sig. Diaz (a lungo presidente del sodalizio ed all'epoca dei fatti vicepresidente – nella “giunta Festa” - e segretario generale) è stata in qualche misura dallo stesso confermata: la rivendicata esperienza che lo connota (sia a livello sportivo, che di dirigente di Affiliato di lungo corso) è in stridente contrasto con la (inverosimile) assoluta ignoranza dei fatti e l'impossibilità di compimento di immediati interventi risolutivi, specie la pronta denuncia agli Organi FIV (eppure l'incolpato ha rimarcato con forza la pluridecennale affiliazione e la piena ed incondizionata adesione alla relativa *mission*).

Merita valutazione negativa anche la di lui condotta processuale, di una ambiguità tale da non rendere nemmeno completamente comprensibile la sua difesa processuale, se non nelle parti – in definitiva - francamente confessorie.

Ed infatti, il Diaz – autorevole veterano FIV - non ha inteso presentarsi dinnanzi al Procuratore Federale per spiegare le proprie difese e contribuire alla corretta ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, ma ha preferito affidarsi a degli scritti nei seguenti termini:

- a) il presidente Festa lo avrebbe estromesso dalla fattiva partecipazione alla gestione del delicatissimo caso, quanto meno a far data dal novembre/dicembre 2024;
- b) in particolare, da novembre 2024 il Festa avrebbe letteralmente sottratto ed asportato dalla segreteria tutti i documenti raccolti anche da esso Diaz e destinati alla FIV, di fatto impedendogli di relazionare la Federazione;
- c) già nell'immediatezza dei primi colloqui con i genitori denuncianti, persino Vacca e Pessola lo avrebbero totalmente escluso da ogni rapporto con questi e con gli atleti, impedendogli di partecipare all'istruttoria del caso;
- d) il Festa avrebbe in diverse occasioni accampato motivazioni risibili e giuridicamente infondate per inibirgli ogni azione; esso Diaz avrebbe protestato in maniera ripetuta e vibrata;
- e) esso Diaz era in totale disaccordo sulla gestione della vicenda [REDACTED] per questo erano sorti forti contrasti con Pessola, Vacca e Festa;
- f) per tale motivo esso Diaz aveva preannunciato esposti al Collegio dei Probiviri ed ai Revisori e (dopo aver concorso alla delibera di sospensione degli atleti) aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di segretario.

Tali difese sono contenute nella memoria difensiva del 6 giugno 2025 e sono reiterate nel reclamo; la relativa prova documentale sarebbe costituita dalla copia della lettera di “...*dimissioni dalla carica di segretario generale*...”, allegata – per la prima volta - alla citata memoria, sub 3.

Orbene, intanto non può che destare perplessità la circostanza (onestamente evidenziata dall'Avv. Fancello) che la lettera risulti (con lodevole diligenza) protocollata dal Festa (con

data errata), per altro con il numero 2 di protocollo pur essendosi alla fine dell'esercizio 2024; desta ulteriore perplessità che il Festa, che nella lettera è esplicitamente accusato di condotte decisamente gravi e fonte di responsabilità di vario genere, abbia spericolatamente sottoscritto tale documento senza alcuna postilla di "salvaguardia" (es. espressamente limitando la funzione della propria sottoscrizione alla mera documentazione dell'avvenuto deposito).

Sorprende poi che il Festa (come Vacca e Pessola) non abbia minimamente replicato (né in allora, né in corso di procedimento disciplinare) a siffatte gravi e circostanziate accuse; sorprende infine, seppur si tratti ormai di dettaglio, che detta lettera non risulti allegata ad alcun verbale del sodalizio (il Diaz si è a tal proposito premurato di precisare che se ne discusse nell'assemblea del 26 novembre 2024, ma – incomprensibilmente - senza che lui richiedesse alcuna verbalizzazione; neppure seguì una sua comunicazione avente data certa destinata a tutti gli altri consiglieri ed ai Proviviri, tanto meno una prudenziale iniziativa giudiziaria).

Di più: il Diaz in primo grado ha chiesto che dette circostanze fossero provate proprio con l'esame testimoniale di Festa, Vacca e Pessola³⁰, il che è assai singolare se si considera che per rispondere affermativamente alle domande così come capitolate dal proprio Difensore i testimoni avrebbero dovuto accusare se stessi delle riferite gravi condotte ostruzionistiche ed in definitiva del ritardo con il quale FIV è stata messa a parte della vicenda. Con risultati esiziali per la loro posizione.

Evenienza processuale decisamente inconsueta, stando all'esperienza; non è quindi azzardato ritenere che il Diaz si attendesse, per qualche motivo, risposte per certo favorevoli, le quali (giova precisarlo) comunque non avrebbero oggi alcuna valenza liberatoria per l'incolpato, non solo per la dubbia credibilità delle due incolpate, ma perché decisamente sub-valenti rispetto alle prove ed agli argomenti di cui sopra ed alle seguenti ulteriori constatazioni³¹:

- specie se davvero estromesso a forza dalla gestione dell'affare [REDACTED] egli ("*Segretario Generale del Club...*" e autorevole veterano FIV) avrebbe dovuto immediatamente denunciare l'occorso (oltre che ai Proviviri, il che non risulta) soprattutto agli Organi della FIV, anche all'ovvio fine di tutelarsi;
- la segnalazione alla FIV avrebbe invero dovuto riguardare anche gli stessi componenti del CD responsabili di quanto lamentato;
- diversamente da quanto allegato, il Diaz partecipò quanto meno all'assunzione delle dichiarazioni dei signori [REDACTED] e [REDACTED] del 14 ottobre 2024 (esse sono infatti sottoscritte in calce dal Festa e dal Diaz), che non potevano lasciar margine di dubbio sulla gravità dell'andazzo, la necessità di pronto intervento e di segnalazione alla FIV.

Per le stesse ragioni riferite al Festa, nonché per la lunga esperienza dell'incolpato e la sua pluridecennale affiliazione (dal quale era lecito pretendere ben altra condotta, anche

³⁰ Richiesta non adeguatamente riformulata con il reclamo, né con la memoria conclusionale autorizzata datata 16 luglio u.s. e quindi, a rigore, rinunciata.

³¹ Nessun riscontro alla tesi difensiva si rinviene del resto negli scritti depositati da Festa, Vacca e Pessola.

in corso di indagini da parte del Procuratore Federale), la sanzione applicata al Diaz deve certamente essere aumentata nei termini di cui al dispositivo.

Dall'affermazione di responsabilità dei tesserati, tecnici ed apicali, discende la responsabilità oggettiva dell'affiliato Windsurf Club Cagliari, che non ha del resto nemmeno allegato l'esclusiva imputabilità delle condotte contestate a fatto proprio ed esclusivo delle citate persone fisiche.

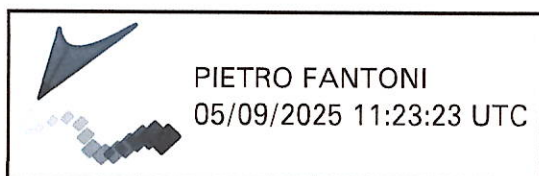
PQM

La Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 41, comma 7 del R.d.G, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Davide Gorgerino, ridetermina la sanzione irrogatagli in mesi 2 di sospensione e ulteriori mesi 2 di sospensione dall'Albo di appartenenza; in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale, ridetermina in mesi 10 di sospensione la sanzione irrogata ai sig.ri Roberto Festa e Alberto Diaz; rigetta per il resto i reclami proposti e per l'effetto conferma la decisione del Tribunale Federale del 12 giugno 2025.

Nulla sulle spese.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di 10 giorni.

Genova, 5 settembre 2025



Il Presidente della Corte Federale
Avv. Pietro Fantoni

Firmato digitalmente da: CESARE
FUMAGALLI

Avv. Cesare Fumagalli (relatore)

Data: 05/09/2025 13:45:57



Avv. Andrea Orestano

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato //